

#GreenFin

Financing the Green Transition

DELIVERABLE D2.3

REPORT DI RICERCA SUL
QUADRO NORMATIVO
EUROPEO RELATIVO AL RUOLO
DEL SETTORE FINANZIARIO
NELLA ECONOMIA VERDE



#GreenFin

PROJECT CONSORTIUM

Coordinator



Beneficiaries



Affiliated



Associate Partners



#GreenFin

Document Information

Project Acronym

GreenFin

Project Number

101052465

Deliverable number and title

D2.3 – Report di ricerca sul quadro normativo europeo relativo al ruolo del settore finanziario nella economia verde

Dissemination level

Limited consortium and EC

Organisation Name

ADAPT

Submission date (IT version)

24/07/2023



INDICE

Indice	4
Abbreviazioni	5
Elenco delle figure	6
Introduzione al report	7
1. Obiettivi.....	7
2. Struttura	8
3. Metodologia	9
Capitolo 1. La transizione verde e il ruolo della finanza	10
1. Il quadro internazionale ed europeo sulla transizione verde	10
2. Il ruolo della finanza nella transizione verde	12
3. Affrontare la <i>green e just transition</i> : il settore finanziario come attore chiave	13
Capitolo 2. Il ruolo della finanza nella transizione verde: il quadro europeo	15
1. Il ruolo della Tassonomia nella finanza verde.....	17
2. Il Regolamento sulla Tassonomia.....	21
3. Trasparenza e divulgazione: il dovere di informativa nella finanza verde ²⁶	
4. La Corporate Sustainability <i>Due Diligence</i>	32
Capitolo 3. La finanza verde: una ricognizione delle principali definizioni	36
1. Finanza sostenibile	37
2. Tassonomia e Regolamento dell'Unione Europea sulla Tassonomia..	38
3. Rischio per la sostenibilità	38
4. Investimento sostenibile	38
5. Principio del <i>do-not-harm</i>	39
6. Due diligence	40
7. Responsabilità sociale d'impresa (RSI)	40
Appendice I. Reporting framework	42
Appendice II. Le buone pratiche nella transizione verde del settore della finanza	47
Bibliografia	65



ABBREVIAZIONI

BEI	Banca Europea per gli Investimenti
CAE	Comitato Aziendale Europeo
COP	Conference of Parties
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
DNSH	Do No Significant Harm
EFRAG	European Financial Reporting Advisory Group
ELTIF	European Long Term Investment Funds
EPAP	Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
ESG	Environmental, Social, Governance
EuSEF	European Social Entrepreneurship Funds
EuVECA	European Venture Capital
EWC	European Working Council
GEFIA	Gestori dei fondi di investimento alternativi
GRI	Global Reporting Initiative
HLEG	High-Level Expert Group
NFRD	Non-Financial Reporting Directive
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OICVM	Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
OIL	Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PEPP	Pan-European Personal Pension Product



PMI	Piccole e Medie Imprese
RSI	Responsabilità Sociale d'Impresa
SDG	Sustainable Development Goal
SFWG	Sustainable Finance Working Group
TEG	Technical Expert Group on Sustainable Finance
UE	Unione Europea
UNCSD	United Nations Commission for Social Development



ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1. La finanza sostenibile e i possibili ambiti d'azione	16
Figura 2. Il ruolo della Tassonomia	18
Figura 3. Come si inserisce la Tassonomia nel quadro sulla finanza sostenibile?	22



INTRODUZIONE AL REPORT

1. Obiettivi

L'obiettivo di questo report è illustrare i risultati della ricerca sul quadro normativo europeo volta a individuare il ruolo del settore finanziario a supporto della *green* e *just transition*. La ricerca è stata svolta da ADAPT e Fondazione ADAPT nell'ambito del progetto europeo *GreenFIN* (Proj. N.101052465 - SOCPL-2021-INFO-REPR).

L'obiettivo del progetto è sviluppare i diritti di informazione e consultazione dei comitati aziendali europei e rafforzare le sinergie tra i diversi livelli di rappresentanza e contrattazione collettiva, a promozione di una vera negoziazione transnazionale per lo sviluppo nel settore di figure professionali inserite in aziende, gruppi bancari e a livello europeo atte a gestire il nuovo ruolo della finanza nella transizione verde. Si nota, infatti, come la transizione richieda l'adozione di nuove metodologie e procedure per garantire l'erogazione dei finanziamenti necessari. Il progetto ha, quindi, tre macro-obiettivi: il primo è di tipo formativo, mirato a diffondere la conoscenza sulle normative europee in merito all'economia verde e al loro impatto sul mondo del lavoro e sulle imprese. Il secondo mira a definire i nuovi profili professionali e le competenze necessarie per rafforzare il ruolo del settore finanziario nella rivoluzione verde europea. Il terzo mira a incrementare le competenze negoziali dei rappresentanti dei lavoratori nel settore finanziario, attraverso lo sviluppo di consapevolezza, competenze e strumenti necessari per rafforzare il dialogo sociale, anche a livello transnazionale, nonché le sinergie tra i diversi livelli di contrattazione collettiva, che possono trovare la loro sintesi nel Comitato aziendale europeo (CAE).

Il presente report espone i risultati di una ricerca documentale volta a esaminare il quadro normativo europeo al fine di identificare il ruolo del settore finanziario nell'economia verde. L'obiettivo principale della ricerca è analizzare le politiche, le leggi e le regolamentazioni dell'Unione Europea che promuovono l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche finanziarie e il sostegno alle attività economiche a basso impatto ambientale. La ricerca mette in luce l'importanza crescente del settore finanziario quale attore chiave nella transizione verso un'economia sostenibile, in particolare tramite il finanziamento di progetti *green*, la promozione di investimenti a basso impatto ambientale e la facilitazione dei processi di transizione verso modelli di business sostenibili.

Attraverso un'analisi approfondita del quadro normativo europeo, quindi, vengono identificate le principali iniziative legislative e di regolazione volte a incoraggiare il sostegno del settore finanziario alla transizione verso l'economia verde. Queste iniziative includono, a titolo esemplificativo, la promozione di progetti di finanza sostenibile, l'introduzione di standard di reportistica ambientale, la creazione di strumenti finanziari dedicati alla sostenibilità e l'incoraggiamento degli investimenti responsabili.



Il report evidenzia, inoltre, l'importanza di una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione, le istituzioni finanziarie, le associazioni di rappresentanza e le imprese per garantire l'efficace attuazione del quadro normativo e per favorire un'economia verde, resiliente e sostenibile. Infine, la ricerca si propone di chiarire alcuni dei concetti principali relativi alla transizione verde e alla finanza, al fine di promuovere una comprensione approfondita delle dinamiche economiche e finanziarie legate all'adozione di politiche sostenibili e all'integrazione delle considerazioni ambientali nel settore finanziario.

2. Struttura

Il report è strutturato in tre capitoli che affrontano tematiche chiave legate alla transizione verde e al ruolo del settore finanziario. Il primo capitolo, intitolato "La transizione verde e il ruolo della finanza", esplora il concetto fondamentale della transizione verso un'economia sostenibile. Vengono analizzati i suoi aspetti chiave, evidenziando l'importanza di adottare politiche e pratiche finanziarie coerenti con questo obiettivo a partire dalle riflessioni della dottrina.

Nel secondo capitolo, dal titolo "Il ruolo della finanza nella transizione verde: il quadro europeo", si approfondisce lo specifico ruolo della finanza nella transizione verde, proponendo un breve focus sulle azioni e gli strumenti promossi dall'Unione Europea. Il capitolo include l'analisi del ruolo della Tassonomia nella finanza verde, del Regolamento europeo sulla Tassonomia, del dovere di informativa e il principio trasparenza, nonché della corporate *sustainability due diligence*.

Il terzo capitolo, intitolato "La finanza verde - una ricognizione delle principali definizioni", esplora infine le definizioni e i concetti chiave legati alla finanza sostenibile. Vengono esaminati i concetti chiave in base alla Tassonomia sviluppata dalle istituzioni europee, il principio del "rischio per la sostenibilità", gli investimenti sostenibili, il principio del *do-no-harm*, la relazione tra finanza verde e l'approccio della *due diligence* e il ruolo della responsabilità sociale delle imprese (RSI).

Attraverso tale disamina, il report si propone di fornire una panoramica degli argomenti riguardanti la transizione verde e il ruolo della finanza, consentendo una migliore comprensione della transizione verde e del ruolo cruciale della finanza in questo contesto, fornendo altresì ai lettori una ricognizione della principale terminologia di riferimento.

Al report si affiancano, infine due appendici. L'Appendice I, *Reporting Framework*, mira a fornire un quadro dei principali standard e linee guida di rendicontazione adottati a livello internazionale e comunitario, delineando le metodologie e le procedure che le organizzazioni possono seguire per comunicare in modo trasparente e accurato le proprie prestazioni e impatti a livello ambientale e sociale. L'appendice illustra anche gli indicatori chiave e le metriche utilizzate nel processo di rendicontazione per misurare il progresso verso gli obiettivi di sostenibilità. L'Appendice II, *La transizione verde nel settore della finanza: una selezione di pratiche e iniziative*, mira, invece, a illustrare le buone pratiche di dialogo sociale a livello europeo e nazionale e le



iniziative legislative sul tema del settore della finanza supportare la transizione ecologica, così come raccolte con la collaborazione delle Organizzazioni Associate nell'ambito del progetto *GreenFIN* e provenienti da dieci Stati Membri e uno stato candidato (Montenegro).

3. Metodologia

La metodologia utilizzata per la realizzazione di questo report si basa su una combinazione di ricerca documentale e analisi delle fonti legislative europee. Inoltre, si è fatto ricorso alla metodologia della rassegna ragionata della letteratura scientifica e reportistica autorevole di riferimento, al fine di definire il perimetro e le caratteristiche del ruolo del settore finanziario nell'ambito della transizione verde.

Per la realizzazione del presente report, e con specifico riferimento alla fase di *literature review*, è stata effettuata una prima fase di ricognizione del materiale riguardante il tema della transizione verde e il ruolo della finanza. Questa raccolta¹ è stata sviluppata in modo tale da permettere di registrare e organizzare in modo sistematico le informazioni rilevanti. I documenti in analisi (sono stati raccolti un totale di 33 documenti) sono stati ordinati secondo il criterio cronologico e tenendo conto della tipologia di risorsa (articoli scientifici, rapporti, studi e altre fonti pertinenti). Per ciascuno di essi è stato sintetizzato il contenuto e ne sono stati evidenziati gli elementi chiave di interesse per il presente report e per il Progetto, più in generale.

Nel processo di ricerca e selezione dei documenti e della letteratura è stato adottato un approccio rigoroso basato sull'utilizzo esclusivo di documenti e fonti open source. Tale criterio è stato adottato per rendere liberamente accessibili e consultabili i contributi, nonché per garantire una maggiore trasparenza e condivisione informazioni, che possono essere liberamente esaminate e utilizzate dai destinatari.

Questo processo ha consentito di creare una base solida di materiale informativo, che è stata poi utilizzata come punto di partenza per l'implementazione e la redazione di questo elaborato.

I temi approfonditi sono, in particolare, la transizione ecologica, il ruolo della finanza nella transizione verde, la finanza verde negli accordi internazionali e le definizioni chiave legate alla finanza sostenibile. La ricerca e l'analisi sono state svolte specialmente in merito alle politiche e agli interventi dell'Unione Europea in materia di finanza verde, con un focus sulla Tassonomia, ovvero il sistema di classificazione promosso dall'UE che si propone di stabilire un elenco di attività economiche ecosostenibili, e sui regolamenti correlati. Sono state considerate anche le pratiche e le iniziative di responsabilità sociale delle imprese nel contesto della finanza verde.

Le informazioni raccolte sono state sintetizzate e organizzate in modo logico all'interno dei capitoli corrispondenti, seguendo la struttura del report.

¹ La matrice utilizzata per la catalogazione delle risorse è disponibile su richiesta.



Capitolo 1. LA TRANSIZIONE VERDE E IL RUOLO DELLA FINANZA

1. Il quadro internazionale ed europeo sulla transizione verde

Negli ultimi anni il cambiamento ambientale è stato uno dei principali temi affrontati dalle agende internazionali, comunitarie e nazionali. Già negli anni '90, l'Organizzazione delle Nazioni Unite inizia a occuparsi della questione, promuovendo il "Summit della terra", tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. La riunione ha portato all'adozione della "Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici". La Convenzione, nota anche come "Accordi di Rio", pone per la prima volta in modo esplicito l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra, considerati causa centrale del riscaldamento globale (United Nations, 1993).

A tale prima iniziativa, sono seguiti numerosi accordi e progetti finalizzati alla lotta al cambiamento climatico, all'eliminazione delle emissioni di gas climalteranti e, allo stesso tempo, alla promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e dunque a una transizione verso economie più sostenibili.

In relazione a ciò, nel 1997 viene concluso il Protocollo di Kyoto, che introduce per la prima volta obiettivi di riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti per i paesi sviluppati (United Nations, 1998). Nuovamente, circa vent'anni dopo, le parti rinnovano il loro impegno d'azione a favore dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico clima con l'Accordo di Parigi, concordando nuovi obiettivi per accelerare gli sforzi intesi a limitare il riscaldamento globale. L'Accordo di Parigi, ancor oggi fra le principali politiche internazionali per il cambiamento climatico adottato dalle Nazioni Unite (ONU) a Parigi nel dicembre 2015 e sottoscritto da più di 190 paesi, con lo scopo di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto di un generale incremento di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare, in generale, l'aumento della temperatura a 1,5°C così da contenere gli effetti globali del cambiamento climatico (United Nations, 2015, a). Per concretizzare tale impegno, l'Accordo prevede la redazione e presentazione di piani d'azione nazionali in materia di clima dal 2023, che devono essere progettati da parte di tutti gli stati sottoscrittori dell'accordo; la comunicazione ogni cinque anni dell'effettiva implementazione di tali piani; la promozione di obiettivi progressivamente sempre più ambiziosi. Sempre nell'Accordo, inoltre, si esplicita che nella transizione verso economie climaticamente neutrali debba essere perseguito il principio di solidarietà fra stati e stakeholders. Il principio obbliga quindi gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi sviluppati a impegnarsi a fornire ai paesi in via di sviluppo finanziamenti finalizzati ad adottare politiche e progetti a favore dell'ambiente, così da accompagnarli e



assisterli sia nei processi di riduzione delle emissioni, sia nella costruzione di economie più resilienti nel contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici. Dunque, l'Accordo di Parigi traccia un primo percorso chiaro e ambizioso verso settori e produzioni a basse emissioni di carbonio e dunque più verdi.

Nello stesso anno di adozione dell'Accordo di Parigi, la comunità internazionale promuove l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta a settembre 2015 dai governi di tutti i 193 paesi membri dell'ONU. Nell'Agenda, vengono condivisi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti in un generale e onnicomprensivo programma d'azione, per un totale di 169 target (traguardi) da raggiungere, appunto, entro il 2030 (United Nations, 2015, b).

In occasione della COP26 di Glasgow le parti rivedono i contenuti dell'Accordo di Parigi, aggiornandoli nel Patto di Glasgow (United Nations, 2021) sottoscritto a novembre 2021, che finalizza e concretizza le previsioni dell'Accordo di Parigi tramite la definizione di un programma di riferimento per concretizzare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo. In tale programma, vengono, dunque, delineati alcuni elementi fondamentali per il percorso verso economie verdi: il raggiungimento di "zero emissioni nette" entro il 2050, eliminando però l'impegno di dismissione totale dei combustibili fossili e inserendo un obiettivo intermedio del taglio delle emissioni nette di anidride carbonica del 45% entro il 2030; il contenimento dell'aumento delle temperature medie a 1,5° C, dunque ulteriormente sfidando l'obiettivo di 2° C fissati in precedenza; la fissazione del *net-zero standard* come priorità assoluta per le aziende; la fissazione di percorsi per la transizione energetica da parte di ciascuno stato; la considerazione delle ripercussioni di carattere sociale dei processi di riconversione, introducendo nel concetto di transizione verde quello di giusta transizione.

Il Patto di Glasgow, inoltre, enuncia e riconosce per la prima volta il ruolo della finanza nel percorso di sviluppo sostenibile. Si sottolinea, in particolare, come gli investitori e le banche possano e debbano sostenere e promuovere la realizzazione di progetti imprenditoriali di trasformazione e/o progetti di creazione di valore sostenibile. Viene altresì incoraggiato lo sviluppo di "approcci e strumenti innovativi" nella mobilitazione della finanza privata.

Accanto alle istituzioni internazionali, anche l'UE si è da tempo impegnata a definire il percorso di decarbonizzazione e di lotta al cambiamento climatico in numerose policies, regolamenti, direttive e strumenti di *soft law*. Non solo, infatti, la stessa Unione risulta fra i soggetti firmatari dell'Accordo di Parigi; difatti, in aggiunta agli obiettivi dei numerosi accordi internazionali, le questioni riguardanti la transizione verde vengono ulteriormente affrontate e disciplinate nel *Green Deal*, il programma europeo adottato nel 2019 che rappresenta la nuova strategia di crescita dell'UE e che mira a trasformare il territorio e le produzioni comunitarie in economie moderne, efficienti sotto il profilo delle risorse e competitive (Commissione Europea, 2019).

Il *Green Deal* rappresenta, quindi, la risposta europea all'imprescindibile necessità di contrastare il costante aumento della temperatura terrestre e, più in generale, il cambiamento climatico e il degrado ambientale nel territorio comunitario. In tal senso, il piano pone numerosi obiettivi: aria e acqua pulite, suolo sano e biodiversità; edifici ristrutturati ed energeticamente efficienti; cibo



#GreenFin

sano e conveniente; l'aumento del trasporto pubblico; energia più pulita, proveniente da fonti energetiche verdi e innovazione tecnologica all'avanguardia, tali da accompagnare agevolmente i percorsi di transizione e da limitare l'impatto dei processi di riconversione sull'economia; maggiore durabilità dei prodotti, in modo che possano essere riparati, riciclati e riutilizzati, secondo il principio e proposito della c.d. economia circolare; posti di lavoro adattati alle esigenze future, quindi, attenzionando temi quali la formazione delle competenze necessarie alla transizione e l'accompagnamento del lavoratore nelle nuove professioni emergenti, assicurando, allo stesso tempo, industrie globalmente competitive e resilienti.

Per concretizzare questi obiettivi, il *Green Deal* europeo, nuovamente, sottolinea la centralità del ruolo della "finanza verde", in primo luogo attraverso la previsione di un piano di investimenti composto da tre punti chiave principali: l'aumento dei finanziamenti per la transizione e la mobilitazione di almeno mille miliardi di euro a sostegno gli investimenti sostenibili nel prossimo decennio attraverso il bilancio dell'UE e gli strumenti associati, in particolare *InvestUE*; la creazione di un quadro favorevole per i soggetti privati e il settore pubblico atto a facilitare gli investimenti sostenibili; e il supporto alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti promotori di progetti di transizione nell'identificazione, strutturazione ed esecuzione di progetti sostenibili.

2. Il ruolo della finanza nella transizione verde

«Achieving climate goals requires a far-reaching economic transformation that entails extensive employment and socioeconomic implications. Ensuring a just transition is a crucial enabler of ambitious climate action and an engine of sustainable development. (...) Financial systems and their actors have a key role to play in a just transition. They complement conducive policy measures, and in turn these policy measures facilitate the efforts of financial systems and their actors towards a just transition» (ILO, 2022).

Come già sottolineano gli accordi internazionali ed europei in tema di transizione verde, il tema della finanza verde sta diventando sempre più centrale guardando alla necessità di trovare un sempre maggior accordo tra ambiente, economia e sociale in termini di sviluppo sostenibile.

La letteratura definisce la finanza verde come tutte le forme di investimento o prestito che tengono conto degli effetti ambientali e migliorano la sostenibilità ambientale, creando così un ponte tra le priorità ambientali globali e il sistema finanziario. La definizione della Commissione Europea per la finanza verde afferma come la stessa sia il processo di tenere debitamente conto delle considerazioni ambientali e sociali nella presa di decisioni sugli investimenti, che porta a un aumento degli investimenti in attività a lungo termine e sostenibili. In altre parole, la finanza verde rappresenta quell'intermediario creditizio per il movimento di capitali nella protezione ambientale e tale da raccogliere e allocare fondi, nonché soddisfare la carenza di capitali delle imprese e dei residenti.



#GreenFin

Sottolineano anche svariate riflessioni della dottrina come la finanza verde rappresenti un modello finanziario innovativo finalizzato alla protezione dell'ambiente e al conseguimento di un utilizzo sostenibile delle risorse, dunque in grado di guidare il flusso dei fondi e ottenere una gestione efficace del rischio ambientale, nonché un'allocazione ottimale delle risorse ambientali e sociali (A.I. Popescu, A. Dorean, 2020).

Inoltre, la finanza verde consente alle imprese, ai risparmiatori e agli investitori di contribuire alla lotta all'inquinamento e ai cambiamenti climatici, garantendo al contempo la redditività a lungo termine. La finanza verde comprende la cosiddetta finanza climatica (energia pulita, trasporti a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica e resilienza climatica), nonché la finanza ambientale e di conservazione più ampia per finanziare la crescita verde, proteggere e ripristinare l'ambiente naturale, le risorse forestali e idriche, la biodiversità e gli ecosistemi. La finanza verde è il pilastro ambientale della finanza sostenibile ovvero l'integrazione delle dimensioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni finanziarie.

Inoltre, la gestione delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture direzionali, le dinamiche dei dipendenti e la retribuzione dei dirigenti, rivestono un ruolo cruciale nell'assicurare l'integrazione di considerazioni sociali e ambientali nel processo decisionale. Non c'è dubbio che tutti e tre gli elementi di ESG siano componenti essenziali dello sviluppo economico e finanziario sostenibile (M. Tofan, I. Bilan, E. Cigu, 2020).

3. Affrontare la *green* e *just transition*: il settore finanziario come attore chiave

«Il raggiungimento degli obiettivi climatici richiede una trasformazione economica di vasta portata che comporta ampie implicazioni in termini di occupazione e socio-economiche. Garantire una transizione equa è un elemento essenziale per un'azione climatica ambiziosa e un motore dello sviluppo sostenibile. Realizzare una transizione equa significa massimizzare gli impatti positivi sull'occupazione e sulle condizioni socio-economiche, evitando e mitigando eventuali impatti negativi. I sistemi finanziari e i loro attori svolgono un ruolo chiave in una transizione equa. Essi integrano misure politiche adeguate e, a loro volta, tali misure politiche facilitano gli sforzi dei sistemi finanziari e dei loro attori verso una transizione equa». Così apre il paper dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro su *La finanza per una transizione giusta e il ruolo della finanza di transizione*, pubblicato nel 2022. Il documento, fornito dal G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG), si concentra sull'importanza del finanziamento per una transizione equa e sul ruolo che la finanza può svolgere in tale contesto di transizione verde (OIL, 2022).

Il rapporto afferma che, per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è necessario un cambiamento economico profondo che impatti significativamente sull'occupazione e sulle condizioni socio-economiche. Nell'attuazione di azioni climatiche ambiziose e nella promozione dello sviluppo sostenibile è infatti necessario tenere in



#GreenFin

considerazione la centralità di iniziative e proposte legislative dedicate alla finanza e alla transizione giusta.

Il documento sottolinea altresì la centralità dei sistemi finanziari e degli attori finanziari nella promozione di una transizione equa, agendo in modo complementare alle discipline di legge, lavorando in sinergia per facilitare i processi di transizione. Il rapporto evidenzia che una transizione equa deve massimizzare gli impatti positivi sull'occupazione e sulle condizioni socio-economiche, evitando e mitigando gli impatti negativi e per fare ciò, sottolinea il report, è necessario integrare le disposizioni riguardanti la finanza di transizione, al fine di sostenere progetti e iniziative tali da promuovere una transizione equa.

Il documento offre inoltre una panoramica degli strumenti finanziari di transizione disponibili, tra cui i *green bonds* e gli strumenti di investimento sostenibile. Si sottolinea l'importanza dei *green bonds* come strumenti finanziari per finanziare progetti a basso impatto ambientale, evidenziando il crescente interesse da parte degli investitori per tali strumenti atti a contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile. Si discute anche della necessità di standardizzazione e trasparenza nel mercato dei *green bonds* per garantire la fiducia degli investitori. Il report affronta similmente altri diversi strumenti di investimento sostenibile, come i fondi indicizzati agli indici di sostenibilità, i fondi di *impact investing*. Si sottolinea, nuovamente, il ruolo chiave di tali strumenti nel promuovere investimenti atti a generare impatti positivi sia a livello ambientale che sociale. Inoltre, si evidenzia la necessità di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento.

Il rapporto richiama l'attenzione sull'importanza di allineare gli strumenti di investimento sostenibile agli obiettivi di sviluppo sostenibile, quali quelli stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Si evidenzia, inoltre, la necessità di canalizzare gli investimenti verso settori e tematiche chiave, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile, al fine di affrontare le sfide ambientali e promuovere la giustizia sociale. Si sottolinea altresì la necessità di standardizzazione, trasparenza e allineamento degli strumenti di investimento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile per massimizzare gli impatti positivi degli investimenti nel contesto di una transizione giusta. Non solamente, infatti vengono esaminati anche gli ostacoli e le sfide che possono emergere nel finanziamento ai processi di transizione e vengono suggerite soluzioni per affrontarli.

Infine, il rapporto sottolinea l'importanza della collaborazione tra i diversi attori, tra cui governi, istituzioni finanziarie, organizzazioni internazionali e parti sociali, per promuovere una finanza verde a sostegno di una transizione equa e sostenibile. La cooperazione internazionale e il coordinamento sono essenziali per affrontare con successo le sfide della transizione equa e per garantire un futuro sostenibile.



Capitolo 2. IL RUOLO DELLA FINANZA NELLA TRANSIZIONE VERDE: IL QUADRO EUROPEO



Numerosi accordi internazionali sottolineano lo stretto collegamento fra finanza e transizione verde. L'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2012 dedica un approfondimento alla centralità del tema dei finanziamenti, e dunque del relativo settore, nella transizione verso economie verdi nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e conseguente eliminazione della povertà (UNCSD Secretariat, 2012).

Il primo approfondimento in tema dell'ONU si concentra, infatti, nell'analisi di quelli che allora erano considerati i flussi e gli strumenti finanziari richiesti per la transizione, analizzando, dunque, tematiche quali: le fonti di finanziamento (pubbliche, private o miste); i canali, principali e non, attraverso cui affluiscono fondi pubblici e privati; gli strumenti, ovvero i prodotti finanziari, le politiche e i meccanismi attraverso i quali vengono erogati i finanziamenti; nonché i principali settori che richiedono un finanziamento per lo sviluppo sostenibile.

Si sottolinea, in particolare, come la transizione richieda e richiederà sempre più l'individuazione di nuove fonti e flussi di finanziamento, anche attraverso la razionalizzazione dei già esistenti canali e la progettazione ed efficace utilizzo di strumenti tali da riuscire a sfruttare l'investimento privato, oltre che pubblico, nei processi di riconversione verde dei settori economico-produttivi.

Similmente, anche l'Unione Europea attenziona il tema in numerosi report e atti di *soft-law*. Il ruolo della finanza nell'accompagnamento della transizione verde viene infatti sottolineato dalla Comunicazione del 2018 della Commissione europea, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile* (Commissione Europea, 2018). Il piano d'azione sulla finanza sostenibile fa parte, dunque, degli sforzi messi in atto in ambito comunitario con riferimento alla gestione dei mercati e dei capitali nei processi di riconversione ecologica, secondo il più ampio obiettivo di attuare l'Accordo di Parigi e l'agenda dell'UE per lo sviluppo sostenibile. Il programma, nello specifico, è finalizzato a collegare la finanza alle esigenze specifiche dell'economia europea, a vantaggio del pianeta e della società.


Nel piano d'azione, viene perciò sottolineato come «*il settore finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Il sistema finanziario si trova in fase di riforma per integrare quanto appreso dall'esperienza della crisi finanziaria e in questo contesto può costituire parte della soluzione verso un'economia più verde e più sostenibile*». Più nello specifico, il Piano d'azione presentato dalla Commissione europea mira a: istituire un sistema unificato a livello dell'UE di classificazione delle attività sostenibili, ovvero creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, un sistema unificato di



classificazione dell'UE o "Tassonomia" per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente; creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili, creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base del sistema di classificazione dell'UE, tale da permettere così agli investitori di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di basse emissioni di carbonio; promuovere gli investimenti in progetti sostenibili; integrare la sostenibilità nella fornitura di consulenza sugli investimenti, ovvero richiedere alle imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle loro preferenze in materia di sostenibilità; elaborare indici di sostenibilità; integrare in modo più efficiente e completo la sostenibilità nei rating e nella ricerca; chiarire gli obiettivi e gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività, di tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione; integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali, ovvero in altre parole valutare la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche (il cosiddetto "fattore di sostegno verde") per gli investimenti sostenibili, quando si giustifica sotto il profilo del rischio, al tempo stesso assicurando la tenuta della stabilità finanziaria; rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e l'elaborazione delle norme contabili proponendo, fra l'altro, di rivedere le linee guida sulle informazioni non finanziarie per allinearle maggiormente alle raccomandazioni della task force del Consiglio per la stabilità finanziaria sull'informativa finanziaria collegata al clima; promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali.



Figura 1. La finanza sostenibile e i possibili ambiti d'azione



COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano D'azione Per Finanziare La Crescita Sostenibile*, COM(2018) 97 final, 8 marzo 2019, 21

1. Il ruolo della Tassonomia nella finanza verde

Alla fine del 2016, la Commissione europea nomina l'*High-Level Expert Group* (HLEG) sulla Finanza Sostenibile, con il mandato di raccomandare riforme finanziarie su cui basare la strategia dell'UE sulla finanza sostenibile. Il gruppo, composto da membri e osservatori provenienti dal settore bancario, assicurativo, della gestione del patrimonio, dalle borse valori, dalle associazioni dell'industria finanziaria, dalle istituzioni internazionali e dalla società civile, inizia i lavori nel gennaio 2017 e presenta il suo rapporto finale nel gennaio 2018, che comprende otto raccomandazioni chiave e diverse raccomandazioni trasversali e settoriali per allineare il sistema finanziario agli obiettivi di sostenibilità.

Sulla base delle raccomandazioni dell'HLEG, l'8 marzo 2018 la Commissione europea pubblica il suo *Piano d'Azione: Finanziamento della Crescita Sostenibile*, affermando la necessità di una profonda riconsiderazione del quadro finanziario europeo. Il Piano d'Azione descrive la strategia dell'UE per la finanza sostenibile ed è parte del piano di attuazione dell'articolo 2(1)(c) dell'Accordo di Parigi, relativo all'allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi globali sul clima e all'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, il Piano d'Azione mira a: riorientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili al fine di raggiungere una crescita sostenibile e inclusiva; gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, dall'esaurimento delle risorse, dalla degradazione ambientale e dalle questioni sociali; e promuovere la trasparenza e il lungo termine nell'attività finanziaria ed economica.

Al fine di concretizzare e raggiungere gli obiettivi del piano, nel 2018 la Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile (TEG), composto da 35 membri della società civile, dell'accademia, delle imprese e del settore finanziario, nonché da 10 membri e osservatori aggiuntivi provenienti da enti pubblici europei e internazionali, con l'obiettivo di riflettere su come modificare e aggiornare il settore della finanza secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile è chiamato nello specifico a fornire assistenza in quattro aree chiave del piano d'azione. Si propone, quindi, lo sviluppo di: un sistema di classificazione unificato per le attività economiche sostenibili; uno standard europeo per le obbligazioni verdi; di parametri di riferimento per strategie di investimento a basse emissioni di carbonio; di linee guida per migliorare la divulgazione aziendale delle informazioni relative al clima.

Il mandato del TEG, prima di un solo anno poi prorogato fino alla fine del 2019, si concretizza dunque nella produzione di un rapporto intermedio sulla




riflessione e redazione di uno standard per *gli European Green Bond* (Obbligazioni Verdi Europee).

In particolare, il rapporto definisce uno standard europeo per i *green bonds*, strumenti finanziari emessi per finanziare progetti a basso impatto ambientale e climatico. Tale standard europeo, definito "Taxonomy" (Tassonomia), si pone come obiettivo di aiutare gli investitori a valutare la sostenibilità degli investimenti stessi, e dunque conseguentemente aumentare il flusso di investimenti sostenibili e favorire una crescita economica a basso impatto ambientale (EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2019, a).

In questo contesto, nel giugno 2018, il gruppo tecnico redige una relazione nella quale vengono presentate per la prima volta quelle che sono identificate e riconosciute come otto azioni prioritarie, considerate elementi costitutivi fondamentali per realizzare un'azione significativa in materia di finanza sostenibile (EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2019, b).

Figura 2. Il ruolo della Tassonomia



COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano D'azione Per Finanziare La Crescita Sostenibile*, COM(2018) 97 final, 8 marzo 2019, 16

È importante ricordare come la prima raccomandazione dell'HLEG nel primo rapporto sulla finanza sostenibile del 2018 è di «istituire e mantenere una Tassonomia comune sulla sostenibilità a livello dell'UE». La Tassonomia sulla disponibilità mira a identificare in quali condizioni o criteri un determinato investimento o prodotto finanziario possa contribuire agli obiettivi di sostenibilità dell'UE. La Tassonomia vuole quindi consentire la crescita del mercato riorientando i flussi di capitale verso asset che contribuiscono allo sviluppo sostenibile; creando la necessaria comparabilità tra standard,

#GreenFin

etichette, prodotti e giurisdizioni; e consentendo ai partecipanti di investire nella sostenibilità con maggiore fiducia e facilità.

In questo contesto, dunque, nel maggio 2018 la Commissione europea presenta la proposta di regolamento per l'istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili (il cosiddetto Regolamento sulla Tassonomia). Nel luglio 2018, a sostegno di tale nuova regolazione, la Commissione europea istituisce un gruppo di esperti tecnici al fine di sviluppare un sistema di classificazione dell'UE per determinare se un'attività economica è ambientalmente sostenibile, per l'appunto la Tassonomia; uno standard di Obbligazioni Verdi dell'UE; un benchmark per strategie di investimento a basse emissioni di carbonio; e orientamenti per migliorare la comunicazione delle informazioni relative al clima da parte delle aziende. Dunque, nel 2019 la Commissione incarica il gruppo tecnico di redigere un primo elenco di attività economiche tali da contribuire in modo significativo agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (senza causare danni significativi agli altri obiettivi ambientali).

Nel rapporto, pubblicato lo stesso anno, il TEG si occupa quindi di rispondere alle nuove sollecitazioni in merito alla questione della finanza verde. La relazione si occupa della definizione di una Tassonomia europea per le attività economiche sostenibili: la proposta, infatti, stabilisce soglie di prestazione (indicate come "criteri tecnici di selezione") per le attività economiche che possano fornire un contributo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali richiamati; che non causino danni significativi (DNSH); che rispettino le salvaguardie minime (ad esempio, linee guida dell'OECD sulle imprese multinazionali e principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani) (EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2019, b). Secondo il gruppo di lavoro tecnico, le soglie di prestazione sono utili alle aziende, ai promotori di progetti e agli emittenti a ottenere finanziamenti verdi per migliorare le loro performance ambientali, nonché a identificare quali attività sono effettivamente ecologicamente sostenibili.

A tale definizione tassonomica viene affiancata una roadmap per la sua implementazione, tramite la previsione e la definizione dei criteri tecnici e la programmazione di processi di consultazione delle parti interessate per la validazione e l'adozione della stessa Tassonomia e infine la sua applicazione. Il rapporto sottolinea, inoltre, l'importanza della coerenza della Tassonomia con altri standard internazionali: in tal senso, viene evidenziata la necessità di garantire la trasparenza e la comunicazione efficace con riferimento all'implementazione della Tassonomia. A tal riguardo, il gruppo tecnico si occupa di fornire una vera e propria guida pratica per l'implementazione della Tassonomia europea al fine di promuovere attività economiche sostenibili.

È interessante notare che il gruppo evidenzia, fra l'altro, il possibile impatto della Tassonomia europea per le attività economiche sostenibili sul mercato finanziario e sull'economia in generale. Se, infatti, afferma il rapporto, la Tassonomia potrebbe aiutare a indirizzare i flussi di investimento verso progetti sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale e climatico delle attività economiche, tuttavia, si riconosce che l'implementazione della stessa potrebbe comportare alcuni costi per le aziende (ad esempio per la raccolta dei dati necessari per dimostrare l'eleggibilità delle attività economiche). A questo fine, il gruppo tecnico presenta anche alcune raccomandazioni per



minimizzare questi costi e massimizzare i benefici dell'implementazione della Tassonomia, tra cui l'armonizzazione con altri standard internazionali e l'adozione di un approccio graduale nell'implementazione.

Il rapporto si occupa, inoltre, di definire per i sei obiettivi ambientali delineati (la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, l'utilizzo sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e il controllo delle fonti inquinanti e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi) i criteri per stabilire l'eleggibilità delle attività economiche. Il rapporto sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle parti interessate, tra cui i rappresentanti dell'industria e dei lavoratori, degli investitori, delle organizzazioni ambientali e della società civile, nella definizione e nell'implementazione della Tassonomia.

Nello stesso anno, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) pubblica la sua nuova strategia climatica e politica di finanziamento dell'energia, stabilendo in particolare che il Gruppo BEI debba allineare tutte le sue attività di finanziamento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi a partire dalla fine del 2020. La strategia sottolinea come la nuova politica di prestito per l'energia debba seguire cinque principi regolatori, ovvero: dare priorità all'efficienza energetica al fine di sostenere il nuovo obiettivo europeo sul tema, così come stabilito dalla stessa Direttiva dell'UE sull'efficienza energetica (2012/27/UE); consentire la decarbonizzazione energetica attraverso un maggiore sostegno alle tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio, con l'obiettivo di raggiungere una quota di energia rinnovabile pari al 32% in tutta l'UE entro il 2030; aumentare i finanziamenti per la produzione di energia decentralizzata, lo stoccaggio di energia innovativo e la mobilità elettrica; garantire investimenti nelle reti essenziali per nuove fonti energetiche intermittenti come l'eolico e il solare, nonché rafforzare le interconnessioni transfrontaliere a sostegno di un mercato energetico unico e democratico; aumentare l'impatto degli investimenti a sostegno della trasformazione e transizione energetica anche al di fuori del territorio dell'unione (European Bank, 2020).

La strategia della BEI include inoltre, tra le altre misure, l'interruzione del finanziamento ai progetti in tema energetico qualora prevedano l'utilizzo di energia da fonte non rinnovabile (in particolare, da combustibili fossili) a partire dalla fine del 2021. Si prevede, inoltre, l'eliminazione di qualsiasi futura erogazione di fondi per progetti energetici basati su combustibili fossili, incluso il gas, a partire dalla fine del 2021.

La nuova strategia si basa su un piano operativo concreto per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale. Questo piano si articola in tre componenti fondamentali: l'impegno a investire 1 trilione di euro in azioni per il clima e la sostenibilità ambientale nel decennio cruciale dal 2021 al 2030, il progressivo aumento della percentuale dei finanziamenti dedicati a tali obiettivi fino al raggiungimento del 50% delle operazioni entro il 2025, e l'allineamento di tutte le attività di finanziamento della BEI con i principi e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi entro la fine del 2020. Inoltre, la strategia propone di integrare tali strumenti con misure specifiche per garantire una transizione equa nelle regioni e nei territori più colpiti, affinché "nessuno venga lasciato indietro".



#GreenFin

Parallelamente a tali progetti e alle nuove direttive riguardanti la transizione verso un'economia sostenibile, la Banca Europea per gli Investimenti ha emesso linee guida concernenti la transizione equa. A tal fine, è stato stabilito che la BEI debba collaborare strettamente con la Commissione europea per sostenere gli investimenti tramite il Fondo per una Transizione Equa.

Il piano elaborato è stato ulteriormente implementato con la Strategia Rinnovata per la Finanza Sostenibile, emanata nel 2021, dopo un lavoro preparatorio svolto dal Gruppo di Esperti ad Alto Livello (HLEG) sulla finanza sostenibile, dal Gruppo di Esperti Tecnici sulla finanza sostenibile (TEG) e sulla base dei risultati di una consultazione pubblica. La strategia rinnovata si propone di contribuire agli obiettivi del *Green Deal* europeo, in particolare creando un ambiente favorevole per gli investitori privati e il settore pubblico al fine di agevolare gli investimenti sostenibili (European Commission, 2021, B).

La strategia si fonda, pertanto, sui dieci provvedimenti suggeriti nel piano d'azione iniziale del 2018 della Commissione Europea per il Finanziamento della Crescita Sostenibile, il quale ha gettato le basi per orientare il capitale privato verso investimenti a favore della sostenibilità. La strategia mira a sostenere il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, concentrandosi principalmente su tre ambiti fondamentali: il rafforzamento e il supporto agli investimenti sostenibili mediante la creazione di un quadro abilitante, dotato di strumenti e strutture idonee. Si osserva, infatti, come molte istituzioni finanziarie e non e aziende pongano ancora eccessivo accento sulle prestazioni finanziarie a breve termine, trascurando lo sviluppo a lungo termine e le sfide e opportunità legate alla sostenibilità. Si promuove, dunque, l'ampliamento delle opportunità e attività con impatti positivi in termini di sostenibilità per cittadini, istituzioni finanziarie e imprese; la gestione e l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle istituzioni finanziarie e nell'intero sistema finanziario, garantendo al contempo un'adeguata considerazione dei rischi sociali, ove pertinenti.

Ancor più nello specifico, la strategia comprende sei serie di azioni: l'ampliamento degli strumenti esistenti per la finanza sostenibile per facilitare l'accesso ai finanziamenti di transizione; il miglioramento dell'inclusività delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori, fornendo loro gli strumenti e gli incentivi giusti per accedere ai finanziamenti di transizione; il rafforzamento della resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi di sostenibilità; l'aumento del contributo del settore finanziario alla sostenibilità; la garanzia dell'integrità del sistema finanziario dell'UE e il monitoraggio della sua ordinata transizione verso la sostenibilità; lo sviluppo di iniziative e standard internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell'UE.


2. Il Regolamento sulla Tassonomia

«*The EU Taxonomy is a tool to help investors, companies, issuers and project promoters navigate the transition to a low-carbon, resilient and resource-efficient economy*» (EU Technical expert group on sustainable finance, 2020).



Accanto alle previsioni di *soft law* e alle raccomandazioni dei gruppi tecnici, nel dicembre 2019 il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno inoltre raggiunto un accordo politico sul testo del Regolamento sulla Tassonomia. Dunque, il 22 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili (Regolamento sulla Tassonomia) (Parlamento Europeo, 2020). Il Regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/2088, che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità, (cioè degli eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) e sulla valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità nei processi decisionali in materia di consulenza sugli investimenti e di gestione di portafoglio, dunque in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (European Commission, 2019).

Figura 3. Come si inserisce la Tassonomia nel quadro sulla finanza sostenibile?



EUROPEAN COMMISSION, Factsheet: How does the EU taxonomy fit within the sustainable finance framework?, 2022

La proposta di Regolamento sulla Tassonomia istituisce un sistema di classificazione o "quadro" a livello di UE, destinato a fornire alle imprese e agli investitori un linguaggio comune per identificare fino a che punto le attività economiche possano essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Ancor più nello specifico, il Regolamento sulla Tassonomia impone tre obblighi fondamentali: agli Stati membri e a livello dell'UE, di

#GreenFin

applicare la Tassonomia nella regolazione delle modalità di messa a disposizione di prodotti finanziari ambientali o obbligazioni societarie; ai partecipanti ai mercati finanziari, chiamati a rendere dichiarazioni sull'allineamento degli investimenti con la Tassonomia quando si rendano disponibili prodotti finanziari; ai grandi enti di interesse pubblico, affinché questi includano informazioni su come le loro attività si allineano con la Tassonomia con riferimento alla sezione relativa alle informazioni non finanziarie dei loro bilanci.

Il Regolamento sulla Tassonomia introduce, in particolare, nuovi obblighi di informativa per le grandi società quotate che sono già tenute a fornire una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi della Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD). In particolare, si sottolinea come le società debbano iniziare a divulgare informazioni sul modo in cui le loro attività commerciali si allineano con due degli obiettivi definiti dal Regolamento, ovvero gli obiettivi climatici (adattamento e mitigazione) ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia dell'UE nel corso del 2022 (coprendo dunque l'esercizio finanziario 2021) e tutti e sei gli obiettivi ambientali nel corso del 2023 (a copertura l'anno finanziario 2022), ossia la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; la transizione verso un'economia circolare, compresa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'utilizzo di materie prime secondarie; la prevenzione e controllo dell'inquinamento: la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; la promozione di investimenti verdi.

Tale requisito è stato introdotto al fine di colmare, in prospettiva, il divario di dati consegnati agli investitori che a loro volta saranno tenuti a divulgare il grado di allineamento dei loro prodotti finanziari con gli obiettivi della Tassonomia.

Inoltre, l'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia richiede alle organizzazioni finanziarie e non finanziarie coperte dalla NFRD di includere informazioni di carattere non finanziario nelle loro dichiarazioni, in particolare su come e in che misura le loro attività sono o possono essere associate ad "attività economiche ecosostenibili".

Nell'aprile 2021, a completamento del Regolamento sulla Tassonomia, la Commissione europea adotta un pacchetto di misure, tra cui l'atto delegato per la Tassonomia del clima dell'UE, che fornisce la prima serie di criteri tecnici per definire le attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'atto delegato per la Tassonomia del clima dell'UE mira, dunque, a sostenere gli investimenti sostenibili chiarendo quali attività economiche contribuiscono maggiormente al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE.

L'atto delegato in materia di Tassonomia introduce criteri di prestazione per determinare, all'interno di ciascun settore interessato, quali attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi del *Green Deal*. Questi criteri mirano a creare una base comune per le imprese e gli investitori, consentendo una comunicazione credibile sulle attività verdi e accompagnando i soggetti nella transizione verso la sostenibilità. Sottolinea la Commissione come i criteri coprano le attività economiche di circa il 40% delle



#GreenFin

società quotate domiciliate nell'UE in settori responsabili di quasi l'80% delle emissioni dirette di gas a effetto serra in Europa. Oltre a un sistema di classificazione comune, il quadro della Tassonomia dell'UE è inoltre concepito per migliorare la trasparenza delle stesse informazioni societarie riguardanti i percorsi di transizione verde, nonché gli strumenti e gli obiettivi adottati al riguardo.

A tal proposito, nel giugno 2021 la Commissione adotta il Regolamento Delegato (UE) 2021/21394, Regolamento delegato sulla Tassonomia climatica, che stabilisce i criteri tecnici di selezione ai sensi dei quali determinate attività economiche possono essere considerate contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, senza causare danni significativi agli altri obiettivi ambientali pertinenti.

Il 6 luglio 2021 la Commissione adotta, inoltre, il Regolamento Delegato (UE) 2021/21785, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Questo specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che sia imprese non finanziarie che imprese finanziarie sono tenute a comunicare, in tal modo riferendo dell'ammissibilità e dell'allineamento delle proprie attività con il Regolamento delegato sulle comunicazioni relative alla Tassonomia.

L'ultimo intervento della Commissione sul tema è ancora l'adozione il 9 marzo 2022 del Regolamento Delegato (UE) 2022/12146 che modifica il Regolamento delegato sulla Tassonomia climatica e il Regolamento delegato sulle comunicazioni relative alla Tassonomia. Queste modifiche includono determinate attività nella Tassonomia dell'UE relative alla produzione di energia da energia nucleare e da gas naturale e stabiliscono requisiti specifici di comunicazione per tali attività.

In particolare, le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie devono comunicare l'importo e la percentuale delle attività economiche allineate alla Tassonomia rispetto ai rispettivi indicatori chiave di performance e devono comunicare l'importo delle attività connesse all'energia nucleare, che non sono ammissibili alla Tassonomia, nel denominatore dei loro indicatori chiave di performance.

Il Regolamento specifica, inoltre, i criteri tecnici di selezione ai sensi dei quali determinate attività economiche nei settori della manifattura, dell'approvvigionamento idrico, del trattamento delle acque reflue, della gestione dei rifiuti e della bonifica, della costruzione, dell'ingegneria civile, della gestione del rischio di disastri, dell'informazione e della comunicazione, della protezione e ripristino ambientale e delle attività alberghiere sono considerate contribuire in modo significativo all'utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine; alla transizione verso un'economia circolare; alla prevenzione e il controllo dell'inquinamento; o alla protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.



La Commissione specifica similmente i criteri per determinare se tali attività economiche causano danni significativi ad altri obiettivi ambientali, dando priorità alle attività economiche e ai settori identificati come potenzialmente in grado di dare un contributo sostanziale a uno o più dei quattro obiettivi ambientali e per i quali è stato possibile sviluppare o raffinare i criteri raccomandati senza ulteriori ritardi. Per alcuni settori e attività, come l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca, nonché alcune attività manifatturiere, si sottolinea una necessaria una valutazione e calibrazione ulteriori dei criteri.

Se, quindi, il Regolamento delegato sulla Tassonomia climatica stabilisce criteri tecnici di selezione per l'adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche coperti dai criteri tecnici di selezione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, con questo Regolamento la Commissione si propone di sviluppare criteri tecnici di selezione per le attività pertinenti al fine di renderle adatte ai cambiamenti climatici, occupandosi quindi di determinare i criteri tecnici di selezione relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine; i criteri tecnici di selezione relativi alla transizione verso un'economia circolare; i criteri tecnici di selezione relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento; i criteri tecnici di selezione relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nello specifico i criteri tecnici di selezione relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine sono o criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in base alle quali un'attività economica si qualifica come contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine e per stabilire se tale attività economica provochi un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali stabiliti nell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852. Ancora, i criteri tecnici di selezione relativi alla transizione verso un'economia circolare sono i criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in base alle quali un'attività economica si qualifica come contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e per stabilire se tale attività economica provochi un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento sulla Tassonomia. I criteri tecnici di selezione relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento sono i criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in base alle quali un'attività economica si qualifica come contributo sostanziale alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento. Infine, i criteri tecnici di selezione relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi sono i criteri tecnici di selezione per determinare le condizioni in base alle quali un'attività economica si qualifica come contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e sempre per stabilire se tale attività economica provochi un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento sulla Tassonomia.

Il richiamato Regolamento delegato modifica, infine, anche il Regolamento delegato sulle comunicazioni relative alla Tassonomia al fine di garantire che gli obblighi di comunicazione in esso previsti siano coerenti con le disposizioni del Regolamento delegato ambientale sulla Tassonomia e per correggere eventuali errori tecnici e incongruenze.



#GreenFin

3. Trasparenza e divulgazione: il dovere di informativa nella finanza verde

Se ormai è noto e condiviso come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione, è ancora oggetto di discussione a livello comunitario come far sì che il sistema finanziario possa davvero accompagnare la transizione verso economie sempre più verdi.

In primo luogo, numerose direttive sono quindi state emanate per assicurare una protezione più uniforme degli investitori finali e, in tal senso, facilitare l'accesso di questi ultimi a un'ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo allo stesso tempo norme che consentano loro di prendere decisioni di investimento consapevoli². Soprattutto recentemente, sono state emanate discipline in materia di informativa destinata agli investitori finali sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, in considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero guardando alla promozione di fattori ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza.

Prima della disciplina del *Green Deal*, successivamente implementata in vari atti di legge vincolanti, la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha sollecitato la divulgazione obbligatoria di informazioni riguardanti gli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nelle relazioni non finanziarie. Similmente, nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 in tema di *Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile* e sulla *Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva*, il Parlamento europeo riconosce l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. Si sottolinea, infatti, come la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sia fondamentale per gestire la transizione verso un'economia

² In particolare, si rimanda alle direttive 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e i regolamenti (UE) n. 345/2013 (11), (UE) n. 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) e (UE) 2019/1238 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio che condividono l'obiettivo comune di agevolare l'accesso alle attività degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), degli enti creditizi, dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA), dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale (gestori di EuSEF) e dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), nonché l'esercizio di tali attività.



globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente.

Si nota come la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario possa contribuire a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, tale da prevedere al contempo un'elevata flessibilità di azione, tenendo conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese.

Si vuole garantire, al contempo, un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società. In tal senso, dunque, l'UE si è mossa attraverso ulteriori regolamenti e direttive, che stabiliscono sempre più importanti impegni e linee guida per la finanza e per il relativo settore nello specifico tema della transizione verde.

Il primo atto di rilievo legalmente vincolante è la Direttiva dell'Unione Europea sulla reportistica di carattere non finanziario (2014/95/UE). La Direttiva impone alle società di includere dichiarazioni di carattere non finanziario nelle loro relazioni annuali o in un atto depositato separatamente a partire dal 2018, comprese le informazioni sulla protezione ambientale, la responsabilità sociale e il trattamento dei dipendenti, il rispetto dei diritti umani, le procedure di anticorruzione e concussione e diversità nei consigli di amministrazione. Destinatari di questa Direttiva sono le società di interesse pubblico con più di 500 datori di lavoro nell'UE. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di standard internazionali come l'UN Global Compact, le Linee guida OECD, ISO 26000 o la *Global Reporting Initiative* (GRI) al fine di consolidare gli obiettivi della Direttiva stessa.

A completamento delle indicazioni della Direttiva sull'informativa di carattere non finanziario, nel giugno 2017, la Commissione europea fornisce le linee guida sulla rendicontazione non finanziaria. Il documento ha l'obiettivo di aiutare le società interessate a divulgare informazioni di carattere non finanziario in modo pertinente, utile, coerente e maggiormente comparabile. È importante sottolineare come la comunicazione fornisca orientamenti non vincolanti e dunque non crei nuovi obblighi giuridici, invero evidenziando ancora una volta la centralità della tematica.

In aggiunta, nel giugno 2019 a integrazione delle linee guida del 2017, la Commissione europea pubblica le Linee guida sulla comunicazione delle informazioni relative al clima che integrano le raccomandazioni della comunicazione.

Sempre nel 2019, fra gli altri regolamenti e direttive sul tema, è opportuno richiamare il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (il Regolamento sulla divulgazione). Lo scopo del Regolamento sulla divulgazione, emanato il 9 dicembre 2019 nell'ambito del piano d'azione della Commissione europea sul finanziamento della crescita sostenibile pubblicato a marzo 2018, è quello di



ottenere una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti debbano considerare i rischi per la sostenibilità nelle loro decisioni di investimento e consulenza assicurativa o di investimento.

Viene innanzitutto ribadito come un rischio di sostenibilità sia definito in termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe avere un impatto materiale negativo sul valore di un investimento. Il Regolamento sull'informativa stabilisce, quindi, norme armonizzate applicabili a partire da marzo 2021 destinate ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti, su materie riguardanti l'integrazione e la considerazione dei rischi per la sostenibilità e degli impatti negativi sulla sostenibilità nei loro processi decisionali o di consulenza sugli investimenti; la fornitura di informazioni relative alla sostenibilità per quanto riguarda i prodotti finanziari.

Destinatari di tali obblighi di informativa ai sensi del Regolamento sono tutti i partecipanti ai mercati finanziari, compresi i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione, in particolare gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), le imprese di investimento, gli enti creditizi e assicurativi che forniscono la gestione del portafoglio, nonché i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti e/o assicurativa.

Il Regolamento sulla divulgazione richiede, tra l'altro, che i soggetti interessati condividano nei loro documenti precontrattuali: il modo in cui i rischi per la sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento o nella consulenza assicurativa; i potenziali impatti dei rischi sostenibili sui rendimenti dei prodotti finanziari; informazioni su come i prodotti finanziari considerano i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità. Similmente, viene inserito l'obbligo di informazione sul sito web dei destinatari del Regolamento in merito a informazioni sulle politiche retributive attuate in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità; informazioni sulle loro strategie tali da considerare gli impatti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti, secondo il Regolamento, risultano inoltre soggetti a ulteriori obblighi di informativa laddove il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali e sociali o abbia come obiettivi investimenti sostenibili.

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, la Commissione ha introdotto ulteriori disposizioni in tema, attraverso le quali si è impegnata a rivedere la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario come parte della strategia per potenziare gli investimenti sostenibili. In conformità a tale impegno, il 20 febbraio 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione della Non Financial Reporting Directive.

A seguito di questo processo di consultazione, la Commissione ha presentato, alla fine del 2022, la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD). La proposta riguardante la reportistica di sostenibilità delle imprese costituisce uno dei componenti fondamentali del pacchetto dell'Unione Europea sulla finanza sostenibile, che comprende una serie di misure volte a favorire un flusso di capitali verso attività sostenibili in tutta l'UE. Inoltre, è importante menzionare le modifiche



#GreenFin

apportate alla Direttiva sulla contabilità, alla Direttiva sulla trasparenza, alla Direttiva sulla revisione contabile e alla relativa normativa sulla revisione. Va sottolineato come tutte queste iniziative possano svolgere un ruolo essenziale nel processo di trasformazione verso una reporting aziendale incentrata sull'aspetto ambientale, contribuendo così a migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni sulla sostenibilità.

L'obiettivo sotteso alla proposta presentata dalla Commissione europea è quello di migliorare la reportistica di sostenibilità al fine di massimizzare le opportunità offerte dal Mercato Unico europeo e promuovere una transizione verso un sistema economico e finanziario completamente sostenibile e inclusivo. Tale intento si allinea con gli obiettivi delineati dal *Green Deal* europeo e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La Direttiva si occupa in primo luogo di chiarire il perché le “informazioni di carattere non finanziario” in realtà riguardino direttamente la finanza verde, tant'è che numerose organizzazioni, iniziative e professionisti attivi nel campo della rendicontazione di sostenibilità si riferiscono a tali informazioni come “informazioni sulla sostenibilità”, al posto di “informazioni di carattere non finanziario”.

Inoltre, sottolinea la Commissione, l'accesso alle informazioni sulla sostenibilità presenti nei report aziendali beneficia cittadini, risparmiatori, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consentendo loro di partecipare in modo più efficace al dialogo sociale. Allo stesso tempo, i risparmiatori dispongono di un maggior livello di informazioni per effettuare investimenti in modo sostenibile. In modo simile, gli investitori e i gestori di patrimoni, grazie a queste informazioni, hanno la possibilità di valutare i rischi e le opportunità correlate alla sostenibilità degli investimenti e il loro impatto sociale e ambientale. Infine, le comunità, i territori e le organizzazioni non governative, così come altre parti della società civile, possono collaborare nelle transizioni aziendali verso un percorso sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.

Allo stesso tempo, una rendicontazione societaria sulle questioni di sostenibilità può beneficiare direttamente le imprese, migliorando l'accesso al capitale finanziario, dato il crescente numero di prodotti di investimento orientati alla sostenibilità, ovvero aiutando le imprese nell'identificazione e gestione dei rischi e delle opportunità ad essi collegati. È importante sottolineare come un tale tipo di reportistica favorisca inoltre il dialogo e la comunicazione con i portatori di interessi, contribuendo a migliorare la reputazione aziendale.

Oggetto della nuova Direttiva è quindi l'inserimento nella relazione sulla gestione di informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché di informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La CSRD si applica a tutte le grandi imprese dell'UE, inclusi i rami aziendali delle società madri non UE, che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: impiego di oltre 250 dipendenti, un fatturato superiore a 40 milioni di euro o un totale attivo pari a 20 milioni di euro. Le società quotate su un mercato regolamentato dell'UE, indipendentemente dalla loro sede nell'UE o in un Paese non UE, sono anch'esse soggette alla CSRD. La Direttiva comprende



anche le piccole e medie imprese quotate, per le quali si prevede tuttavia l'utilizzo di misure di sostegno e assistenza nella gestione degli obblighi derivanti dalla Direttiva, ad eccezione di alcune microimprese quotate.

In generale, la nuova normativa comunitaria si occupa delle seguenti questioni: per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si evidenzia l'allineamento agli obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento sulla Tassonomia dell'UE. Questi obiettivi includono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse idriche e marine, l'economia circolare, la riduzione dell'inquinamento, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi.

Similmente per gli aspetti sociali, con riferimento ai quali la normativa evidenzia questioni quali l'uguaglianza di opportunità per tutti, inclusa la parità di genere e di retribuzione per lavoro uguale, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità. Viene prestata attenzione anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose per tutti, inclusi aspetti come la sicurezza sul lavoro, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e il bilanciamento tra vita privata e lavorativa. Viene inoltre posto l'accento sui diritti umani, le libertà fondamentali e i principi e diritti del lavoro stabiliti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalle sue convenzioni fondamentali, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Infine, la normativa si occupa dei fattori di governance, tra cui l'uguaglianza di opportunità per tutti, inclusa la parità di genere e di retribuzione per lavoro uguale, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità. Viene data attenzione al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e supervisione delle società riguardo ai fattori di sostenibilità e alla composizione di tali organi. Viene promossa un'etica aziendale e una cultura aziendale appropriate. Inoltre, viene incoraggiata la promozione di relazioni e collaborazioni con l'amministrazione pubblica e i partner commerciali. Infine, sono introdotti sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi quelli relativi al processo di reportistica.

Le informazioni richieste comprendono diversi elementi essenziali. In primo luogo, si richiede una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa. In particolare, si vuole valutare la resilienza di tali modelli e strategie rispetto ai rischi associati alle questioni di sostenibilità. Inoltre, è richiesto che l'impresa fornisca informazioni sulle opportunità correlate alle questioni di sostenibilità, evidenziando come il modello e la strategia aziendali si adattino per garantire la compatibilità con l'economia sostenibile e il raggiungimento dell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C. Un aspetto importante riguarda l'esposizione dell'impresa alle attività legate al carbone, al petrolio e al gas: si richiede di indicare in che misura l'impresa sia coinvolta in tali settori e come stia affrontando le sfide legate alla transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

Inoltre, si richiede che il modello e la strategia aziendali tengano conto degli interessi dei portatori di interessi e dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità. Si richiede in tal senso un'analisi dettagliata di come l'impresa si confronti con le preoccupazioni dei vari attori interessati e come agisca per mitigare gli impatti negativi e massimizzare gli impatti positivi sul fronte della sostenibilità. Infine, è necessario che l'impresa descriva le modalità di



#GreenFin

attuazione della strategia aziendale relativa alle questioni di sostenibilità, fornendo informazioni su come vengono implementate le azioni e valutati i risultati ottenuti.

Le informazioni richieste includono anche una descrizione degli obiettivi a tempo definito legati alle questioni di sostenibilità identificati dall'impresa, compresi eventuali obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra entro le date previste dal *Green Deal*, 2030 e 2050. È richiesta anche una valutazione dei progressi compiuti nel perseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione nonché spiegazione scientifica degli obiettivi ambientali dell'impresa. Inoltre, è richiesta una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo riguardo alle questioni di sostenibilità, compresa un'analisi delle competenze e capacità di tali organi nello svolgimento di tale ruolo o nell'accesso a tali competenze e capacità.

La Direttiva si premura, inoltre, di evidenziare come le politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità debbano essere descritte, in tal senso prevedendo l'obbligo di fornire informazioni sulla presenza di sistemi di incentivazione collegati a questioni ambientali, sociali ed economiche destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa.

Ancora, è richiesta una descrizione delle procedure di diligenza adottate dall'impresa in merito alle questioni di sostenibilità, comprese le eventuali conformità agli obblighi dell'Unione Europea in materia. Risulta quindi necessario fornire una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, inclusi prodotti, servizi, rapporti commerciali e catena di fornitura. Si richiede inoltre l'indicazione delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché altre esternalità negative che l'impresa è tenuta a individuare in base ad altri obblighi comunitari. Infine, è necessaria una descrizione delle eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire, attenuare o risolvere tali impatti, inclusi i risultati ottenuti, ovvero una descrizione dei principali rischi legati alle questioni di sostenibilità per l'impresa, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, nonché delle modalità adottate dall'impresa per gestire tali rischi.

È importante notare come la Direttiva non si rivolga solamente ad imprese singole, ma sottolinei l'importanza che tali norme sulla *due diligence* riguardino anche i gruppi societari. In tal senso, il testo afferma come le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni debbano includere nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni necessarie per comprendere l'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità delle proprie attività produttive guardando all'intera catena di valore. Inoltre, le stesse imprese sono chiamate a fornire informazioni essenziali per comprendere come le questioni di sostenibilità influenzino le prestazioni, i risultati e la situazione complessiva del gruppo.

La proposta di CSR Directive introdurrà, dunque, obbligatoriamente standard di reportistica sulla sostenibilità per le società dell'UE, allineati all'ambizione del *Green Deal* europeo e all'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Gli standard, afferma la Commissione, saranno proposti e sviluppati dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

A tali previsioni, si aggiungono quelle contenute nell'Appendice I del presente report, che si propone di fornire una guida sugli strumenti di reporting utilizzati



#GreenFin

nel settore finanziario per agevolare la transizione verso un'economia verde. Se, infatti, è evidente come questa transizione stia richiedendo la misurazione e la comunicazione accurate delle performance finanziarie e non finanziarie delle istituzioni finanziarie e delle imprese che mirano a integrare considerazioni ambientali e sociali nella loro strategia e operatività, è altrettanto chiaro come i reporting standard rivestano un ruolo centrale. I reporting standards, o standard di reporting, sono infatti linee guida e principi stabiliti per la preparazione, la presentazione e la divulgazione di informazioni finanziarie e non finanziarie da parte delle organizzazioni e forniscono un quadro comune per garantire la coerenza, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni riportate.

Dunque, i reporting standards definiscono le regole e i requisiti per la presentazione di dati finanziari, indicatori di sostenibilità ambientale, sociali e di governance (ESG), e altre informazioni rilevanti per gli stakeholder.

L'obiettivo dei reporting standards è quindi quello di fornire un modello di riferimento affidabile e coerente per la comunicazione delle informazioni aziendali, consentendo agli investitori, agli analisti, ai regolatori e ad altri stakeholder di valutare le performance, gli impatti e la sostenibilità delle organizzazioni in modo più efficace e comparabile. Difatti, come si sottolinea, *«the guidance is relevant to: (i) policy-makers and regulators seeking to develop or revise relevant policy frameworks or regulations; (ii) corporates developing transition plans and seeking to identify the most salient elements of existing initiatives; and (iii) financial market participants planning to provide finance for the implementation of net-zero strategies. The guidance emphasises greater transparency, comparability and granularity in corporate transition plans, and the need for adequate environmental and social safeguards. In light of challenges for some corporates, especially in emerging markets and developing economies, and the risk of excluding key actors from transition finance, the guidance highlights the need for policy-makers to take stronger action to bolster domestic enabling environments for transformative investments»* (OECD, 2022).

Vista l'importanza, dunque, la tabella presentata nell'Appendice I si propone di presentare gli strumenti di reporting che offrono linee guida e criteri per valutare e comunicare in modo trasparente gli impatti ambientali e sociali delle attività finanziarie. La tabella illustra anche l'importanza dello scoring come sistema di valutazione per misurare le performance ambientali, promuovendo la trasparenza e guidando le decisioni di investimento e di consumo verso opzioni più sostenibili. Infine, vengono indicati i soggetti chiamati a adottare queste indicazioni negli strumenti di reporting.

4. La Corporate Sustainability Due Diligence

Negli ultimi anni, è emersa una crescente consapevolezza del fatto che le imprese, in qualità di attori nella società, hanno il dovere di considerare le proprie attività e le relative implicazioni in relazione ai principi di sviluppo sostenibile e alle questioni ambientali, sociali e di governance. Parallelamente, si è verificata una tendenza tale per cui le regolamentazioni specifiche dell'Unione Europea (UE) e le norme generali obbligatorie hanno



#GreenFin

progressivamente delineato le modalità attraverso cui le imprese dovrebbero affrontare le tematiche connesse alla sostenibilità e all'ambiente.

In questo quadro, si inserisce la proposta di Direttiva sulla diligenza aziendale per la sostenibilità (*Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due diligence*) di febbraio 2022, componente centrale del *Green Deal* europeo verso un futuro sostenibile.

In particolare, la direttiva in questione propone l'integrazione dell'attuale Direttiva sulla comunicazione non finanziaria (NFRD) e le relative proposte di modifica, note come proposta di CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aggiungendo un obbligo sostanziale per alcune società di esercitare la dovuta diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e tenere conto di danni esterni derivanti da impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle operazioni proprie dell'azienda nelle sue controllate e nella catena del valore globale, e di porre fine alle infrazioni effettive.

La proposta integra, inoltre, altre iniziative come la proposta della Commissione per una Direttiva sulla Segnalazione della Sostenibilità Aziendale, il Regolamento sulla Divulgazione della Finanza Sostenibile e il Regolamento sulla Tassonomia. Inoltre, il progetto si pone in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OECD per le imprese multinazionali. La direttiva supporterà anche il regolamento sulla comunicazione finanziaria sostenibile (SFDR), che è recentemente entrato in vigore. In modo simile, integrerà il recente regolamento sulla Tassonomia, con l'obiettivo di creare un quadro giuridico armonizzato nell'Unione Europea per promuovere un comportamento societario sostenibile e responsabile e incorporare considerazioni sui diritti umani e sull'ambiente nelle operazioni e nella governance delle società.

Attraverso tale progetto, la Commissione ha sottolineato come le aziende svolgano un ruolo chiave nella costruzione di un'economia e una società sostenibili. In particolare, si evidenzia come le stesse saranno tenute a identificare e, se necessario, prevenire, porre fine o mitigare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente, ad esempio inquinamento e perdita di biodiversità.

L'obiettivo di questa Direttiva è quindi promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile e integrare considerazioni sui diritti umani e sull'ambiente nelle operazioni e nella governance aziendale delle imprese: di conseguenza, la proposta si applica alla totalità delle operazioni della catena del valore dell'azienda, ovvero alle azioni dell'azienda stessa, alle operazioni delle sue controllate e alle entità con cui l'azienda ha una relazione commerciale stabile, indifferentemente se le operazioni vengono svolte all'interno del territorio comunitario o all'esterno.

Le nuove regole sulla *due diligence* si propone si debbano, dunque, applicare alle seguenti aziende e settori: per quanto riguarda le aziende dell'UE, soggetti alla Direttiva sono tutte le società a responsabilità limitata di dimensioni e potere economico sostanziali (con 500 o più dipendenti e un fatturato netto di oltre 150 milioni di euro a livello mondiale), ovvero altre società a responsabilità limitata che operano in settori ad alto impatto definiti, che non soddisfino entrambe le soglie del gruppo precedente, ma impieghino più di 250



#GreenFin

dipendenti e abbiano un fatturato netto di 40 milioni di euro a livello mondiale o più.

In particolare, l'articolo 2(1), punto (b) della Direttiva prescrive alle società con più di 250 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 40 milioni di euro che operano in settori ad alto impatto di aderire a parti della proposta. Fra questi settori, sono inclusi la produzione di tessuti, pelle e prodotti correlati (inclusa la calzatura), e il commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca (compresa l'acquacoltura), la produzione di prodotti alimentari e il commercio all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legno, prodotti alimentari e bevande; l'estrazione di risorse minerali indipendentemente dalla loro origine, la produzione di prodotti di base in metallo, di altri prodotti minerali non metallici e di prodotti in metallo lavorato, e il commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi.

Per le società a responsabilità limitata non UE attive nell'UE, la proposta prevede che siano soggette le società a responsabilità limitata non UE attive nel territorio dell'Unione, con un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell'UE nell'ultimo esercizio finanziario precedente, nonché le società a responsabilità limitata non UE attive nel territorio dell'Unione che non rientrino nel gruppo precedente, ma con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, ma non superiore a 150 milioni di euro fatturati nel territorio comunitario nell'ultimo esercizio finanziario precedente, a condizione che almeno il 50% di questo fatturato netto mondiale sia stato generato in uno o più dei settori ad alto rischio.

Evidenziano le numerose dichiarazioni e comunicazioni sulla proposta come l'esclusione nominale delle PMI dal campo di applicazione diretto non significa la deroga generale dalle disposizioni della proposta di Direttiva. Difatti, le piccole e medie imprese saranno indirettamente coinvolte in quanto fornitori nella catena di approvvigionamento, ovvero come potenziali soggetti a sanzioni contrattuali da parte dei partner commerciali. Per questi motivi, la proposta include anche misure di accompagnamento e sostegno a tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate.

È importante sottolineare come la *due diligence* dall'impresa rileva nell'individuare problemi e rischi al fine di avviare un processo di individuazione di soluzioni. Pertanto, la proposta si concentra sui requisiti di processo piuttosto che sui requisiti di rendimento.

Per conformarsi all'obbligo di *due diligence* aziendale, le società sono chiamate a integrare la *due diligence* nelle politiche aziendali; identificare impatti effettivi o potenziali negativi sui diritti umani e sull'ambiente; prevenire o mitigare gli impatti potenziali; porre fine o ridurre al minimo gli impatti negativi effettivi; stabilire e mantenere una procedura di reclami; monitorare l'efficacia della politica di *due diligence* e delle misure adottate; comunicare pubblicamente in merito alla *due diligence*.

Per garantire che la *due diligence* diventi parte integrante del funzionamento complessivo delle società, la proposta di Direttiva richiama anche la centralità della figura dei direttori, al fine di istituire e supervisionare l'attuazione della *due diligence* e integrarla appieno nella strategia aziendale. La Direttiva afferma che nell'adempimento del loro dovere di agire nell'interesse migliore



della società, i direttori debbano tenere conto delle conseguenze sui diritti umani, sul cambiamento climatico e sull'ambiente delle loro decisioni.

Le autorità amministrative nazionali designate dagli Stati membri sono indicate come i soggetti responsabili della supervisione di queste nuove norme, con il potere di infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto. Nella decisione se imporre sanzioni e, in tal caso, nella determinazione della loro natura e del livello di tali sanzioni, la Direttiva afferma come si dovrà tenere debitamente conto del quadro giuridico applicabile nel paese in cui si è verificato l'impatto negativo, degli sforzi compiuti dall'azienda per adempiere a qualsiasi azione correttiva richiesta da un'autorità di vigilanza, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, degli effetti cumulativi delle diverse misure e sanzioni già imposte all'azienda nonché della collaborazione con altre entità per affrontare gli impatti negativi nelle sue catene di approvvigionamento, se del caso.

In tal senso, è indubbio come la proposta preveda diverse misure e sanzioni che, complessivamente considerate, possono incidere significativamente sulle aziende, ovvero la compensazione finanziaria da corrispondere alle persone interessate (articolo 8(3), punto (a)), l'obbligo di conformarsi alle misure imposte dall'autorità di vigilanza (articolo 18), l'obbligo di effettuare investimenti (articolo 7.2, punto (c) e articolo 8.3, punto (d)), sanzioni finanziarie (articolo 20(3)), la sospensione o risoluzione del rapporto commerciale che può comportare la perdita di entrate (articolo 7(5) e 8(6)) e/o la necessità di pagare di più per sostituire un partner (ad esempio, un fornitore), la decadenza del sostegno pubblico (articolo 24) se si viola una delle obbligazioni della Direttiva proposta.

A tal fine, nell'esercizio dei loro poteri e nella decisione di imporre sanzioni, le autorità di vigilanza dovranno tenere debitamente conto degli effetti cumulativi delle suddette misure e sanzioni imposte alle aziende.



Capitolo 3. LA FINANZA VERDE: UNA RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI



Come sottolineato nel paragrafo dedicato alla metodologia, il dibattito sulla definizione di termini chiave nel contesto della finanza verde è ancora in corso, e diversi attori hanno prospettive diverse. Invero *«la questione di definire chiaramente la finanza verde non è secondaria. Al contrario, è centrale nel dibattito che circonda il futuro del mercato»*, poiché richiede una ulteriore analisi in merito ai principali approcci attualmente utilizzati nell'industria finanziaria per determinare quali settori sono idonei per il finanziamento, a quali possano essere definite come obbligazioni verdi e prestiti verdi; ossia alle diverse opzioni di revisione esterna e il rischio di *greenwashing* (R. Berrou, P. Dessertine, M. Migliorelli, 2019). Difatti, come l'analisi ha evidenziato, *«quando adeguatamente progettate, le definizioni e le tassonomie della finanza sostenibile possono portare benefici potenziali che includono il miglioramento della chiarezza del mercato. Definizioni più precise e coerenti su quali investimenti sono considerati “verdi” e “sostenibili” potrebbero facilitare gli investimenti fornendo fiducia e sicurezza agli investitori. Altri potenziali benefici includono una tracciabilità più semplice dei flussi di finanza sostenibile al fine di misurarli e/o intraprendere azioni politiche come l'implementazione di incentivi»* (OECD, 2020).

Pertanto, si è ritenuto utile procedere alla ricerca e raccolta delle principali definizioni relative alla finanza verde e ai concetti ad essa correlati: è stata dunque condotta una rassegna ragionata della letteratura pertinente, includendo nella analisi articoli scientifici, documenti ufficiali, rapporti e pubblicazioni di esperti nel campo.

In primo luogo, è importante sottolineare come la definizione di concetti come “finanza verde” e termini correlati come “investimenti sostenibili” possa variare a seconda delle fonti consultate. Ciò ha certamente concorso a rendere più complesso addivenire a un consenso definitorio univoco.

Infatti, l'analisi delle risorse raccolte ha evidenziato come *«oggi, non esista una definizione unica, universale e comunemente accettata di finanza verde. Lo stesso vale per le diverse categorie di titoli finanziari, prodotti o servizi verdi. Nei casi migliori, sono emerse linee guida dell'industria che si sono consolidate nel tempo solo per alcune categorie chiave di titoli (ad esempio, per i green bond) e sono considerate come riferimenti di mercato efficaci ma non vincolanti»* (R. Berrou, P. Dessertine, M. Migliorelli, 2019). I risultati di numerose ricerche, infatti, pur sottolineando come la finanza verde detenga un potenziale significativo nell'apportare un impatto sostanziale sull'ambiente, sulla società e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici; tuttavia, evidenziano come numerose sono le sfide da affrontare, a partire dal problema



#GreenFin

definitorio e la conseguente scarsa consapevolezza sul tema della finanza verde (K. Ozili, 2022).

Dunque, pur in un contesto ancora indefinito con riferimento alle definizioni, tassonomie e classificazioni, talune riflessioni ricostruiscono il concetto di finanza verde come l'insieme degli investimenti finanziari che si indirizzano verso progetti e iniziative di sviluppo sostenibile, prodotti ambientali e politiche che favoriscono lo sviluppo di un'economia più sostenibile. Invero, è evidente come la finanza verde non si limiti alla finanza climatica (ossia l'insieme di strumenti finanziari specificamente volti a mitigare le emissioni di gas serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici), ma includa tutti i prodotti e servizi finanziari volti a una gamma più ampia di obiettivi ambientali, come il controllo dell'inquinamento industriale e la protezione dell'acqua, dell'igiene sanitaria e della biodiversità (P.M. Falcone, E. Sica, 2019).

Inoltre, a seconda di ciò che viene considerato “verde” nel mercato finanziario, potrebbero essere adottate politiche specifiche per promuovere gli investimenti a favore dell'ambiente.

Date queste criticità, nei paragrafi successivi il report si propone di presentare una selezione delle definizioni rilevanti e delle interpretazioni comuni nel contesto della finanza verde, a partire dalle definizioni contenute in fonti istituzionali. Tale scelta di fonti è stata fatta per fornire un quadro quanto più completo e condiviso dei concetti chiave, così da facilitare, seppur senza pretesa di esaustività, la comprensione del ruolo della finanza nella transizione verso un'economia sostenibile.

1. Finanza sostenibile

La Commissione europea chiarisce che per «*finanza sostenibile*» si intende *generalmente il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine*».

Più precisamente, la Commissione evidenzia come la finanza debba sempre più considerare nei processi di transizione verde le questioni ambientali e sociali, facendo perciò riferimento a tematiche quali la lotta e l'attenuazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai processi di transizione e riconversione; atenzionando similmente, secondo il paradigma della *just transition*, temi quali la lotta alle ineguaglianze, la promozione dell'inclusività e della democrazia nel mondo del lavoro, attraverso investimenti in capitale umano.

(EUR Lex, Finanza Sostenibile; E. Cigu, 2020)



#GreenFin

2. Tassonomia e Regolamento dell'Unione Europea sulla Tassonomia

La Tassonomia è un elenco di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale a fini di investimento. La Tassonomia è importante per fornire chiarezza e trasparenza sulla sostenibilità ambientale agli investitori, alle istituzioni finanziarie, alle aziende e agli emittenti, consentendo così una decisione informata al fine di favorire gli investimenti in attività ambientalmente sostenibili. È necessario sottolineare come non sia invece un elenco obbligatorio di attività in cui investire, né uno standard, né un elenco di esclusioni. Non armonizza le pratiche e le strategie di mercato esistenti in materia di finanza sostenibile.

Il Regolamento sulla Tassonomia stabilisce quattro condizioni perché un'attività possa essere considerata idonea. In particolare, un'attività deve: contribuire in modo significativo a almeno uno dei sei obiettivi ambientali definiti nel Regolamento; non causare danni significativi agli altri obiettivi ambientali; rispettare i requisiti minimi di sicurezza sociale; e rispettare i criteri tecnici di selezione. Il Regolamento stabilisce numerosi requisiti per i criteri tecnici di selezione, qualitativi e/o quantitativi (e contenere soglie quando possibile), basati sulle pratiche di mercato esistenti e sulla legislazione dell'UE.

Il Regolamento fornisce inoltre il quadro per lo sviluppo successivo della Tassonomia attraverso atti delegati. Questi atti delegati specificano quali attività economiche possono essere considerate ambientalmente sostenibili in linea con i loro criteri tecnici di selezione.

(EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2018)

3. Rischio per la sostenibilità

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.

(European Parliament, Council of the European Union, 2019)

4. Investimento sostenibile

Si definisce investimento sostenibile quell'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale misurato, ad esempio, mediante indicatori in chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto



#GreenFin

serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare; si definisce altresì investimento sostenibile quell'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali; o, ancora, un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali

(European Parliament, Council of the European Union, 2019).

5. Principio del *do-not-harm*

Il principio del *do-not-harm* afferma che nel valutare un'attività economica si debba tener conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Infatti, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, una attività economica arreca un danno significativo: alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine.

Ancora, dall'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente.

Alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli



ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

(European Parliament, Council of the European Union, 2020, art.17 "Danno significativo agli obiettivi ambientali")

6. Due diligence

Il concetto di *due diligence* descrive le azioni intraprese da un'azienda per identificare e affrontare i rischi effettivi e potenziali per le persone e l'ambiente. Tale impegno si estende non solo alle operazioni interne, ma coinvolge l'intera catena di approvvigionamento. La *due diligence* è collegata alla gestione dei rischi aziendali, ma si basa innanzitutto sulla comprensione dei possibili impatti sulle persone e sull'ambiente. La correttezza del comportamento aziendale dipende dalla gravità dell'impatto, dall'entità del coinvolgimento aziendale nell'impatto stesso e dalla capacità dell'azienda di affrontarlo, seguendo il principio della proporzionalità. Inoltre, la *due diligence* è guidata dai principi stabiliti negli standard internazionali, come i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani (UNGPs) e le Linee Guida dell'OECD per le Imprese Multinazionali (Linee Guida dell'OECD).

(European Commission, *Due diligence explained*)

7. Responsabilità sociale d'impresa (RSI)

La responsabilità sociale d'impresa si riferisce all'assunzione di responsabilità da parte delle imprese per i propri comportamenti e per il loro conseguente impatto sulla società. Ciò può comprendere le condizioni contrattuali e le norme di lavoro, la libertà di associazione, il benessere sul posto di lavoro, la non discriminazione e l'equilibrio di genere, il coinvolgimento degli interlocutori, i diritti umani, la prevenzione dei danni ambientali, tra cui la riduzione delle emissioni e dell'inquinamento, e l'eliminazione dell'estorsione e della corruzione.

La responsabilità sociale delle imprese è ritenuta importante per la competitività e in termini di gestione dei rischi, risparmio sui costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.

La strategia di RSI del 2011 della Commissione europea sollecita le aziende a stabilire procedure volte all'«*integrazione dei diritti umani in ambito sociale, ambientale ed etico e delle preoccupazioni dei consumatori nelle proprie operazioni commerciali e strategie principali, in stretta collaborazione con i propri interlocutori*». Tali obiettivi sono nuovamente rimarcati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche tramite la pubblicazione di documenti; l'adozione di documenti di *hard-law*, tra cui la Direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni e



relativi successivi interventi; il sostegno a iniziative internazionali, tra cui i principi dell'organizzazione internazionale del lavoro riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale, e l'operato dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sulla *due diligence*.

(EUR Lex, Responsabilità sociale d'impresa (RSI))



Appendice I. REPORTING FRAMEWORK



#GreenFin

L'appendice che segue costituisce un compendio sugli strumenti di reporting adottati nel settore finanziario per agevolare la transizione verso un'economia verde. L'idea di includere il seguente allegato è stata ispirata dalla ricostruzione proposta da Olaf Weber e Amr ElAlfy nel saggio dedicato allo sviluppo della finanza verde (Weber O., Elalfy A., 2019). Le risorse indicate nell'elaborato sono state arricchite nella presente appendice con ulteriori e recenti strumenti di reporting, al fine di fornire un quadro completo e aggiornato. È infatti evidente che la transizione verso un'economia verde richiede una misurazione accurata e una comunicazione adeguata delle performance finanziarie e non finanziarie delle istituzioni finanziarie e delle imprese che intendono integrare considerazioni ambientali e sociali nelle loro strategie operative. È inoltre riconosciuto come, sin dalla crisi economica del 2008, un numero sempre maggiore di aziende e settori ha iniziato a pubblicare rapporti annuali volti a descrivere le azioni intraprese per affrontare le questioni ambientali, dimostrando così la responsabilità delle imprese verso gli stakeholder interessati.

Difatti, settori e aziende hanno sempre più evidenziato come il comunicare i progressi in termini ambientali e sociali possa incidere in termini di redditività a lungo termine. Questo poiché il reporting e la divulgazione volontaria di informazioni relative all'attenzione verso fattori ambientali e sociali incide nella capacità delle organizzazioni di gestire i futuri rischi, allo stesso tempo contribuendo agli obiettivi di *green* e *just transition*. Ancora, la divulgazione di informazioni relative a parametri di sostenibilità contribuisce all'efficienza operativa, generando risparmi di costi o incrementi delle vendite derivanti da una migliore reputazione aziendale. Infine, si sottolinea come una comunicazione efficace sia strumento essenziale per gli stakeholder esterni e agli investitori al fine di comprendere la visione, la missione e il livello di performance dell'azienda, dunque indirizzando e sostenendo finanziamenti che si pongano, fra gli obiettivi, la tutela del lavoratore e la transizione ecologica.

In tal senso, è evidente come la comunicazione delle performance ambientali e sociali rappresenti un elemento chiave nella relazione delle imprese sulla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), richiesta oggi da diverse parti interessate.

Nella seguente tabella, vengono dunque presentati gli strumenti di reporting che offrono linee guida e criteri per valutare e comunicare in modo trasparente gli impatti ambientali e sociali delle attività finanziarie. Questi strumenti consentono alle organizzazioni di dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità e di prendere decisioni informate per favorire una transizione verso un'economia più verde.

La tabella evidenzia gli standard da includere nelle comunicazioni, l'ambito di applicazione di tali standard e le ragioni principali per cui le aziende e le istituzioni finanziarie sono incoraggiate ad utilizzare gli strumenti di reporting. Inoltre, si sottolinea l'importanza dello scoring come sistema di valutazione per misurare le performance ambientali di organizzazioni e prodotti, permettendo il confronto e l'assegnazione di un punteggio che riflette l'impatto ambientale relativo. Questo punteggio contribuisce al monitoraggio e al miglioramento delle performance ambientali, promuove la trasparenza e guida le decisioni di investimento e di consumo verso opzioni più sostenibili. Infine, viene indicato



#GreenFin

chi sono i soggetti chiamati a adottare queste indicazioni negli strumenti di reporting.

Standard	Focus	Why Report	Scoring	Who reports
CDP	Primarily GHG emissions but has grown to address water and forestry issues as well.	CDP holds the largest repository of corporate GHG emissions and energy use data in the world and is backed by nearly 800 institutional investors representing more than USD 90 trillion in assets. Its transparent scoring methodology helps respondents understand the steps expected from them.	Companies receive two separate scores for disclosure and performance using 100-point scale. CDP recognizes top scoring companies in the Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).	Public and private companies, cities, government agencies, NGOs, supply chains.
Sustainability Accounting Standards Board (SASB)	Public companies only. Industry-specific issues deemed material to investors.	SASB standards enable comparison of peer performance and benchmarking within an industry.	No scoring system. Instead SASB is a standardized methodology for reporting sustainability performance through the form 10-K.	Corporations and companies.
ISO	Systemization and improvement of institutions' environmental management practices.	Quality assurance purposes.	No scoring system.	Public and private companies, and NGOS.
Integrated reporting (IR)	The IR framework provides guiding principles and content elements to assist companies (and other organizations) in the preparation and presentation of integrated reports.	Unlike the 3BL, integrating reporting focuses on the interaction between the economic, social, and environmental pillars.	No scoring system.	Public and private institutions.
Global reporting	Corporate social responsibility (CSR) with an equal weight on environmental. Social and	GRI is the most renowned reporting platform.	Focus on economic, environment	Public and private companies, cities,

#GreenFin

initiative (GRI)	<p>governance factors. Heavy on stakeholder engagement to determine materiality.</p>	<p>With the launch of the standards in 2018, GRI continues to be the oldest and widely respected reporting methodology globally.</p>	<p>al, social, governance aspects of corporate performance.</p>	<p>government agencies, and NGOs.</p>
Corporate Sustainability Reporting Directive	<p>EU law requires all large companies and all listed companies (except listed micro-enterprises) to disclose information on their risks and opportunities arising from social and environmental issues, and on the impacts of their activities on people and the environment. It also makes it mandatory for companies to have an audit of the sustainability information that they report. In addition, it provides for the digitalisation of sustainability information.</p>	<p>This helps investors, civil society organisations, consumers and other stakeholders to evaluate the sustainability performance of companies, as part of the <i>European Green Deal</i></p>	<p>Focus on economic, environmental, social, governance aspects of corporate performance.</p>	<p>These reporting rules apply to large public-interest companies with more than 500 employees. This covers approximately 11 700 large companies and groups across the EU, including: listed companies, banks, insurance companies, other companies designated by national authorities as public-interest entities</p>
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability due diligence	<p>The aim of this Directive is to foster sustainable and responsible corporate behaviour and to anchor human rights and environmental considerations in companies' operations and corporate governance.</p>	<p>The new rules will ensure that businesses address adverse impacts of their actions, including in their value chains inside and outside Europe.</p>	<p>Focus on economic, environmental, social, governance aspects of corporate performance.</p>	<p>Large EU limited liability companies:</p> <p>Group 1: +/- 9,400 companies - 500+ employees and net EUR 150 million+ turnover worldwide.</p> <p>Group 2: +/- 3,400 companies in high-impact sectors. - 250+ employees and net EUR 40+ million turnover worldwide, and operating in defined high impact sectors, e.g. textiles, agriculture, extraction of minerals. For this group, the rules start to apply two years later than for group 1.</p> <p>Non-EU companies: +/- 2,600 companies</p>

				<p>in Group 1 and +/- 1,400 in Group 2</p> <p>Third country companies active in the EU with turnover threshold aligned with Group 1 and 2, generated in the EU.</p>
<p>Responsible Business Conduct (OECD)</p>	<p>RBC sets out an expectation that all businesses – regardless of their legal status, size, ownership or sector – avoid and address negative impacts of their operations, while contributing to sustainable development in the countries where they operate. They cover all key areas of business responsibility, including human rights, labour rights, environment, bribery, consumer interests, as well as information disclosure, science and technology, competition, and taxation.</p> <p>On June 2023 the guidelines were updated. Key changes include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommendations for enterprises to align with internationally agreed goals on climate change and biodiversity. • Introduction of due diligence expectations on technology, including gathering and using data. • Recommendations on how enterprises are expected to conduct due diligence on impacts and business relationships related to the use of their products and services. • Better protection for at-risk persons and groups, including those who raise concerns regarding the conduct of businesses. • Updated recommendations on disclosure of responsible business conduct information. • Strengthened procedures to ensure the visibility, effectiveness, and functional equivalence of National Contact Points on Responsible Business Conduct. 	<p>Avoiding and addressing negative impacts of their operations, while contributing to sustainable development in the countries where they operate.</p>	<p>It underscores shared values and commitment to RBC standards as a baseline for a global level-playing field and as a cornerstone of the international rules-based trading and investment system</p>	<p>All businesses – regardless of their legal status, size, ownership or sector, of the countries involved</p>

Appendice II.
**LE BUONE PRATICHE
NELLA TRANSIZIONE VERDE
DEL SETTORE DELLA FINANZA**



#GreenFin

1. Introduzione e nota metodologica

Questa Appendice è volta a illustrare le buone pratiche di dialogo sociale a livello europeo e nazionale e le iniziative legislative sul tema del settore della finanza volte a supportare la transizione ecologica. Le pratiche sono state raccolte con la collaborazione delle Organizzazioni Associate provenienti da dieci Stati Membri e uno stato candidato (Montenegro) nell'ambito del progetto GreenFIN. In particolare, le pratiche descritte nel presente elaborato sono state raccolte da: Fist-Cisl (Finanza Italia), Cfdt-Cadres (Francia), FSLCPR (Romania), NFU (Finanza Scandinavia), Fesmc-Ugt (Finanza Spagna), Bbdsz (Finanza Ungheria), SBS-SBU (Finanza Slovenia), OZBP (Finanza Slovacchia), Sindacatulupa (Finanza Romania) e SSCG (Montenegro). Hanno collaborato, inoltre, numerosi comitati aziendali europei quali CAE Unicredit, Generali, Crédit Agricole e BNP PARIBAS³.

Nel dettaglio, sono stati acquisiti e registrati: due accordi CAE (Comitato Aziendale Europeo) e tre dichiarazioni congiunte concernenti la transizione ecologica del settore finanziario e il ruolo dei Comitati Aziendali Europei. Inoltre, sono stati raccolti, condivisi e analizzati: atti di normativa a livello nazionale dedicata al tema della transizione ecologica; documenti, dichiarazioni e position paper sulla transizione verde del settore finanziario a livello europeo e nazionale; sette contratti collettivi nazionali del settore, in particolare relativi al settore bancario e assicurativo, e dieci accordi collettivi aziendali stipulati da società appartenenti al settore bancario e assicurativo, che sottolineano il ruolo del dialogo sociale e della contrattazione collettiva nella transizione verde del settore oggetto di approfondimento nel progetto.

Le buone pratiche sono state organizzate in ordine cronologico, secondo un ordine relativo alle seguenti tematiche: disposizioni legislative riguardanti il settore; documenti e position paper; contratti collettivi nazionali di settore; buone pratiche di contrattazione collettiva aziendale.

Le pratiche qui riportate, insieme a ulteriori casi saranno analizzati nel dettaglio e resi disponibili nello *Unitary report on the social partners activity*⁴.

In sintesi, l'analisi degli accordi CAE, delle dichiarazioni congiunte e dei vari documenti relativi alla transizione ecologica e digitale del settore finanziario evidenzia come la promozione della collaborazione tra imprese e parti sociali abbia permesso di individuare un modello comune di collaborazione che sottende l'importanza di promuovere modelli produttivi che rispettino i diritti umani e promuovano la sostenibilità sociale e ambientale. A questo proposito, si conferma che le pratiche organizzative, tra cui, ma non solo, il rafforzamento dei sindacati e del dialogo sociale, svolgono un ruolo significativo nel facilitare una transizione non problematica ed equa verso un futuro più verde e digitale.

³ I dettagli relativi a ciascuna delle pratiche e iniziative in analisi sono stati messi a disposizione dei partner di progetto nell'ara riservata della Virtual Agorà dedicata al progetto GreenFIN (Project: 101052465 — GreenFin — SOCPL-2021-INFO-REPR).

⁴ D2.2. Lead Beneficiary 1. FIRST CISL. Il report, classificato come "Sensitive" ai fini del progetto, potrà essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL)



#GreenFin

Il ricorso al lavoro da remoto è emerso come uno strumento organizzativo chiave per promuovere modelli di (più) lavoro sostenibili. Ciò include la creazione di un ambiente di lavoro basato sulla fiducia, sulla responsabilizzazione, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sul miglioramento delle prestazioni dei team di lavoro. Il passaggio alle tecnologie e ai processi digitali è riconosciuto come strettamente legato alla transizione verde, transizione che richiede il continuo sviluppo delle competenze e dei profili professionali dei lavoratori. A questo proposito, l'analisi delle pratiche raccolte va nella direzione della validazione della forte interrelazione delle cosiddette "transizioni gemelle", da cui deriva, a sua volta, l'importanza di supportare i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze e nell'acquisizione di nuove abilità attraverso modelli di formazione di qualità, modelli di lavoro flessibili e tali da adattarsi alle mutevoli esigenze della transizione verde e digitale.

2. La transizione ecologica del settore della finanza e il ruolo dei Comitati aziendali europei

BNP PARIBAS

Titolo: BNP Paribas agreement on fundamental rights and global social framework

Year: 2018

Oggetto:

L'accordo, sottoscritto dal management e il Consiglio Europeo delle Aziende del Gruppo si promuovono gli standard internazionalmente riconosciuti dei diritti umani e i relativi diritti, a conferma del sostegno del Gruppo ai Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani in conformità al quadro "Proteggere, Rispettare e Rimediare". In questa prospettiva, le parti hanno concordato di istituire un piano sociale globale condiviso attraverso il dialogo sociale, con impegni concreti e misurabili, focalizzati sui seguenti temi: diritti umani, dialogo sociale e diritti sindacali; responsabilità sociale e ambientale; gestione dell'occupazione e gestione del cambiamento; uguaglianza di genere sul posto di lavoro; promozione della diversità e dell'inclusione; prevenzione e contrasto alle violenze e molestie psicologiche e sessuali; salute e qualità della vita sul lavoro.

Fonte: BNP Paribas agreement on fundamental rights and global social framework⁵

CRÉDIT AGRICOLE SA GROUP

Titolo: Global Framework Agreement, Crédit Agricole SA Group

⁵ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



Anno: 2021

Oggetto:

Nel novembre 2021, UNI Global Union e il management di Crédit Agricole SA hanno firmato il primo accordo quadro globale, applicato a tutti i dipendenti del gruppo CA.SA. L'accordo si occupa di numerose tematiche quali il rafforzamento del ruolo dei sindacati e del dialogo sociale; la promozione di condizioni di lavoro nel rispetto dei principi di non discriminazione e inclusione; l'impulso al miglioramento della salute e della qualità del lavoro. Rispetto ai temi di interesse del Progetto si sottolinea che l'Accordo pone particolare attenzione alle tematiche della Responsabilità Sociale d'Impresa, evidenziando la necessità di promuovere politiche di collaborazione fra parti sociali al fine di sostenere, contestualmente, la crescita sostenibile delle imprese e delle condizioni di lavoro, in tal senso combinando gli obiettivi economici con gli obiettivi socio-ambientali.

Fonte: [Global Framework Agreement between UNI Global Union and Crédit Agricole S.A.](#)

GENERALI

Titolo: Dichiarazione congiunta sulla promozione dell'inclusione e della diversità sul lavoro

Anno: 2019

Oggetto:

Attraverso la dichiarazione congiunta i rappresentanti di Generali e del Comitato Aziendale Europeo (CAE) del Gruppo si impegnano a promuovere concretamente, ai vari livelli e territori di Generali e in linea con la strategia HR "Gpeople" 2021, alcuni elementi chiave, tra i quali la diversità come fonte di arricchimento, innovazione e creatività; un'organizzazione più equilibrata tra vita professionale e personale (work-life balance); un ambiente inclusivo, il totale supporto alle persone con disabilità. In particolare, l'accordo si occupa di promuovere la diversità e l'inclusione come cultura aziendale, facilitando la conciliazione tra vita professionale e personale, fornendo sostegno alle persone con disabilità, garantendo pari opportunità, valorizzando le differenze e incoraggiando l'innovazione, ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione. Rispetto ai temi di interesse del Progetto emerge che la promozione di politiche sulla diversità e l'inclusione rappresentano un elemento importante per la strategia triennale Generali 2021, sia per facilitare le pari opportunità tra i dipendenti, sia per comprendere l'innovazione necessaria per lo sviluppo del business nelle transizioni del settore.

Fonte: [Joint Declaration: Generali is committed to inclusion and diversity](#)



#GreenFin

GENERALI

Titolo: Dichiarazione congiunta sulla nuova modalità di lavoro sostenibile in uno scenario *Next Normal*

Anno: 2023

Oggetto:

I rappresentanti di Generali e del Comitato Aziendale Europeo (CAE) del Gruppo, organismo di rappresentanza dei lavoratori europei, hanno sottoscritto la Dichiarazione Congiunta sul nuovo modo sostenibile di lavorare nello scenario *Next Normal*. Considerando il tema del progetto GreenFIN rileva sottolineare come nella dichiarazione viene promosso un modello di lavoro sostenibile, basato sulla fiducia e la responsabilizzazione oltre che sul *work-life balance* e una migliore performance di gruppo, attraverso le seguenti aree prioritarie: innovazione, ovvero l'accelerazione dello sviluppo di una cultura sostenibile e meritocratica, aperta all'innovazione e focalizzata sul cliente; lavoro ibrido, ossia l'abilitare l'adozione di un modello di lavoro ibrido sostenibile, fondato sul digitale, per un'organizzazione più efficace ed efficiente; *upskilling* e *reskilling*, intesi come equipaggiare le persone con le competenze necessarie per abilitare la strategia, con focus su digitale, clienti e sostenibilità; diversità, equità e inclusione, offrendo un ambiente di lavoro che valorizzi le diversità, garantisca l'equità e favorisca l'inclusione.

Fonte: [Dichiarazione congiunta sulla nuova modalità di lavoro sostenibile in uno scenario *next normal*](#)

UNICREDIT

Titolo: Dichiarazione congiunta sul lavoro da remoto

Anno: 2020

Oggetto:

Il Gruppo UniCredit e il Comitato Aziendale Europeo hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in merito al lavoro da remoto. Al fine di adottare progressivamente un approccio comune e stabilire standard minimi di qualità di riferimento in tutti i paesi e le aziende in cui il Gruppo opera, le parti hanno identificato le principali aree di intervento nel disciplinare il lavoro da remoto.

In particolare, le parti si occupano di descrivere ed esplicitare le caratteristiche distintive e chiare del lavoro a distanza, con l'obiettivo di ispirare e guidare le iniziative locali e promuovere la diffusione di un nuovo modo di lavorare. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto dei dipendenti a disconnettersi dal lavoro al fine di garantire un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata. In questo senso, dunque, il tema della sostenibilità è affrontato dal punto di vista della qualità generale delle



#GreenFin

condizioni di lavoro e dalle modalità organizzative nella doppia transizione (ecologica e digitale) che il gruppo sta affrontando.

Fonte: [Dichiarazione congiunta sul lavoro da remoto](#)

3. La transizione ecologica del settore della finanza e il ruolo delle parti sociali

3.1. Esperienze europee

European Union

Titolo: EU Finance Sector Social Dialogue Joint Declarations on Telework and Digitalization 2015-2021

Anno: 2015-2020

Oggetto:

Le dichiarazioni congiunte, sottoscritte dalle parti sociali a livello europeo per il settore bancario ovvero per il settore assicurativo, intendono promuovere il dialogo a livello europeo e nazionale e stimolare il dibattito pubblico sugli effetti sociali della digitalizzazione. Si sottolinea la promozione della transizione digitale, nonostante le grandi sfide con riferimento agli strumenti, alle abilità e alle competenze dei dipendenti. In tal senso, le aziende e i dipendenti sottolineano la necessità di una promozione di sviluppo continuo delle abilità e delle qualifiche, ovvero come la digitalizzazione porterà anche a una maggiore necessità di flessibilità, apertura mentale, agilità e resilienza sul posto di lavoro e a una maggiore specializzazione.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti documenti che, considerando il lasso di tempo in cui sono stati redatti, sottolineano come le parti sociali del settore assicurativo e finanziario stiano attenzionando il tema delle cosiddette twin-transitions già dal 2015, a riprova dell'impatto particolarmente significativo dei cambiamenti digitali e "verdi" nei due comparti in esame.

- EU Insurance Social Dialogue, Joint Declaration on Telework, 2015
- EU Insurance Social Dialogue, Joint Declaration on Digitalization, 2016
- EU Bank Social Dialogue, Joint Declaration on Telework, 2017
- EU Bank Social Dialogue, Joint Declaration on Digitalization, 2018
- EU Social Partners Framework Agreement on Digitalisation, 2020

Rispetto al tema ambientale, nelle dichiarazioni viene sottolineato come le parti, dunque, nella gestione della transizione digitale del settore, debba tenere in considerazione anche tutti gli aspetti sul clima e l'ambiente, in questo senso nuovamente evidenziando lo stretto collegamento fra le transizioni.



#GreenFin

Fonte: [EU Finance Sector Social Dialogue Joint Declarations on Telework and Digitalization 2015-2021](#)

3.2. Esperienze nazionali

a. La legge e la transizione ecologica

DANIMARCA

Titolo: Legge danese sul clima

Anno: 2021

Oggetto:

Lo scopo della legge danese sul clima, come affermato nel preambolo, è che la Danimarca riduca le emissioni di gas a effetto serra nel 2030 del 70% rispetto ai livelli del 1990 e che raggiunga una società neutrale dal punto di vista climatico al più tardi entro il 2050, tenendo presente l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius.

La legge propone inoltre una serie di principi guida che devono guidare la transizione ecologica della Danimarca. Per concretizzare e rendere effettivi gli obiettivi, il piano prevede come, almeno ogni cinque anni, il Ministro per il Clima, l'Energia e i Servizi di pubblica utilità debba fissare un obiettivo climatico nazionale con una prospettiva di 10 anni.

Fonte: [Bekendtgørelse af lov om klima](#)

b. Documenti e position papers sulla transizione verde del settore della finanza

DANIMARCA

Titolo: Il panel climatico dei lavoratori – 8 raccomandazioni per la transizione verde

Anno: 2023

Oggetto:

Il Gruppo di esperti danese sul cambiamento climatico ha elaborato otto raccomandazioni al fine di aiutare lavoratori e datori di lavoro a iniziare o proseguire la transizione verde sul posto di lavoro, fra le quali è importante ricordare il supporto allo sviluppo della conoscenza e della comprensione dei processi di transizione; la prioritizzazione dei percorsi di formazione; il



#GreenFin

rafforzamento dei progetti in merito all'innovazione; la condivisione di esempi e buone pratiche.

Fonte: [8 anbefalinger skal høste lønmodtagernes klima-guldkorn](#)

DANIMARCA

Titolo: Codice di condotta su un buon *outplacement* del settore finanziario

Anno: 2020

Oggetto:

Nel codice, si pone l'attenzione sulla dicotomia transizione/riqualificazione dei lavoratori. In particolare, si sottolinea la centralità della formazione continua sul tema della sostenibilità.

Il progetto è iniziato nel 2021 come progetto pilota, anno in cui Finansforbundet e Finanssektorens Arbejdsgiverforening (l'associazione danese dei datori di lavoro del settore finanziario) hanno stanziato 1 milione di DKK per la formazione in relazione alla consulenza alle aziende sulla trasformazione sostenibile, in particolare promuovendo corsi di finanza sostenibile nel Finanskompetencepuljen (Fondo per le competenze finanziarie), o Finanskompetencepuljen, istituito attraverso l'accordo collettivo di settore.

Si sottolinea, inoltre, come i dipendenti del settore finanziario possano richiedere un sostegno per la formazione continua se desiderano sviluppare le proprie competenze, fino ad un massimo di tre corsi per anno. Fra i molti corsi esistenti, si sottolineano quelli dedicati a: IT e sostenibilità; gestione dello sviluppo sostenibile.

Fonte: Code of conduct on good outplacement in finance⁶

FRANCIA

Titolo: Banche protagoniste di un mondo sostenibile e responsabile

Anno: 2022

Oggetto:

Questo documento di sintesi, redatto dalla Fédération Bancaire Française, può essere inteso come un manifesto che ha lo scopo di illustrare le principali azioni che il settore bancario può intraprendere per sostenere la transizione verde e il contributo collettivo che la professione bancaria nel suo insieme può portare agli obiettivi dello sviluppo sostenibile attorno a otto temi: il finanziamento di un'economia sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, innovazione, inclusione bancaria,

⁶ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

riduzione delle disuguaglianze, istruzione e formazione e, infine, parità di genere

Fonte: [La banque, acteur d'un monde durable et responsable](#)

SLOVACCHIA

Titolo: Rapporti annuali di soggetti del settore bancario
In particolare, vengono analizzati gli accordi di: VUB (Intesa Group; SLSP (Erste Group); Unicredit Bank

Oggetto:

I rapporti annuali contengono informazioni in merito a come le banche attuino i principi ambientali, sociali e di *governance* (ESG). Forniscono indicazioni sulle principali aree di focus per ciascuna banca. Fra i molti rapporti, si sottolineano i rapporti VUB (Gruppo Intesa): il rapporto sottolinea, nella necessità di mantenimento delle performance aziendali, la promozione dell'emissione di green bond per finanziare progetti di transizione ecologica; il sostegno diretto a tali progetti; la centralità dell'educazione finanziaria e ambientale per bambini e giovani; il rapporto SLSP (Gruppo Erste) che similmente prevede l'emissione di green bond per promuovere investimenti sostenibili e la prioritizzazione dell'educazione finanziaria e ambientale per bambini e giovani. Ancora, il rapporto UniCredit Bank che promuove il sostegno a progetti ecologici per contribuire alla sostenibilità ambientale, nonché il sostegno all'utilizzo di risorse rinnovabili per la produzione di energia.

Fonte: Risk Inclusion Policy - UniCredit Bank; Statement of adverse impacts on sustainability - UniCredit Bank; ESG documents UniCredit Bank, VUB; Gruppo Erste⁷

SVEZIA

Titolo: Position paper FSU Sweden sulla finanza sostenibile

Anno: 2023

Oggetto:

L'obiettivo del documento è presentare la posizione di FSU Sweden (Finansförbundet) sulla finanza sostenibile. Si sottolinea come le banche abbiano un ruolo importante da svolgere nella transizione verso la sostenibilità, il che implica la necessaria considerazione degli aspetti sociali di tale transizione. In particolare, si sottolinea come internamente alle banche, sia necessario lavorare sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai diritti e alle condizioni dei

⁷ I rapporti, caricati nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, possono essere consultati su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

lavoratori. Esternamente, si sottolinea la necessità di agire in merito alla responsabilità sociale e sugli investimenti sostenibili, materia in cui le banche hanno la responsabilità di contribuire a un'economia sostenibile che tenga conto dell'ambiente e della società.

Fonte: [Finansförbundets position i Hållbar finans](#)

c. Contrattazione collettiva nazionale di settore

BELGIO

Titolo: Contratto collettivo del settore della finanza sul diritto alla disconnessione

Oggetto:

PULS-ACV, CNE, Febelfin, BBTK-ABVV, SETCa-FGTB, ACLVB e CGSLB, parti sociali del settore della finanza, hanno stipulato un contratto collettivo integrativo che si applica alle aziende che non hanno accordi aziendali. Oggetto principale dell'accordo è il diritto del dipendente a non collegarsi ai propri strumenti digitali professionali al di fuori dell'orario di lavoro concordato.

L'accordo, in particolare, prevede: le modalità di applicazione del diritto di disconnessione; le linee guida per l'utilizzo degli strumenti digitali professionali; i progetti di formazione e sensibilizzazione messe in atto per prevenire l'uso irragionevole di questi strumenti e i rischi che ne possono derivare. A essere preso in esame dall'accordo, dunque, è principalmente il tema della transizione digitale, letta però in termini più ampi, cioè nel suo impatto sulle condizioni di lavoro degli operatori del settore finanziario e degli effetti di tale modalità di prestazione sugli equilibri vita-lavoro e sull'impatto in termini ambientali.

Fonte: Agreement on Digitalisation and Right to Disconnect⁸

DANIMARCA

Titolo: FSU Danimarca - Accordo Quadro sul Lavoro da Remoto

Anno: 2021

Oggetto:

Alla luce delle esperienze di lavoro da casa durante la pandemia, Finansforbundet e FA hanno convenuto di sospendere alcuni requisiti dell'accordo quadro sul lavoro a distanza al fine di consentire ai dipendenti e alle aziende una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro da remoto. I requisiti sono sospesi fino al 31 marzo 2023.

⁸ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

Fonte: Framework agreement on remote work⁹

FRANCIA

Titolo: Accord Mixité-diversité et Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances – settore assicurativo

Anno: 2020

Oggetto:

L'accordo collettivo del settore assicurativo tra la Fédération Française de l'Assurance (FFA), e la Fédération CFDT Banques et Assurances, CFE-CGC Fédération de l'Assurance, Fédération des Syndicats CFTC "Commerce, Services et Force de Vente"(CSFV), Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (section fédérale des assurances), Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Fédération Banques-Assurances si occupa di disciplinare diverse tematiche tra le quali: la lotta alle discriminazioni sul posto di lavoro, la promozione di condizioni di eguaglianza fra donne e uomini sul posto di lavoro anche attraverso la promozione di corsi di formazione e percorsi di sviluppo professionale; la prevenzione di atti di violenza o molestia sul posto di lavoro; la promozione di politiche inclusive con riferimento ai processi di aging della popolazione lavorativa, alla disabilità e ai giovani. È quindi sul tema della Giusta Transizione che l'Accordo si concentra, dunque evidenziando tutti quegli impegni da perseguire per un giusto sviluppo economico, sociale e ambientale.

Fonte: [Accord Mixité-diversité et Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances](#)

FRANCIA

Titolo: Accordo relativo al lavoro da remoto nel settore assicurativo

Anno: 2021

Oggetto:

L'accordo collettivo del settore assicurativo stipulato tra Fédération Française de l'Assurance (FFA), e la Fédération CFDT Banques et Assurances, CFE-CGC Fédération de l'Assurance, Fédération des Syndicats CFTC "Commerce, Services et Force de Vente"(CSFV), Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Fédération Banques-Assurances si occupa di disciplinare tematiche quali: la progettazione di un quadro normativo e principi generali; discipline in merito all'organizzazione del telelavoro: ambiente, diritti e doveri, funzionamento dei rappresentanti

⁹ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

dei lavoratori; supporto per dipendenti e manager; salute e sicurezza: equilibrio tra vita lavorativa e personale, anche attraverso il mantenimento dei legami sociali, colloqui di follow-up individuali. Si segnala dunque come, nuovamente, si sottolinei lo stretto legame fra transizione digitale e transizione verde giusta

Fonte: [Accord relative au télétravail dans les sociétés d'assurances](#)

FRANCIA

Titolo: Accordo relativo alla qualità della vita e alle condizioni lavorative – settore assicurativo

Anno: 2022

Oggetto:

L'accordo collettivo del settore assicurativo siglato dalla Fédération Française de l'Assurance (FFA), e la Fédération CFDT Banques et Assurances, CFE-CGC Fédération de l'Assurance, Fédération des Syndicats CFTC "Commerce, Services et Force de Vente"(CSFV), Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Fédération Banques-Assurances si occupa di disciplinare tematiche quali: la prevenzione dei rischi per i lavoratori del settore attraverso la promozione di processi di prevenzione che identifichino i rischi sociali e psicosociali nonché strumenti atti alla prevenzione stessa ed eliminazione del rischio. L'accordo si occupa inoltre di evidenziare la connessione e la necessità di promuovere l'equilibrio vita-lavoro. Rileva quindi sottolineare come l'accordo sia d'interesse rispetto ai temi oggetto del progetto poiché si riconosce nel telelavoro uno strumento per sostenere la gestione del cambiamento nel contesto delle molteplici e rapide transizioni derivanti principalmente dalla digitalizzazione delle attività del settore, ma anche delle attività del settore e da altri fattori come l'evoluzione degli standard, le aspettative dei clienti sempre più declinate e specificate anche in termini di transizione socio-ambientale

Fonte: [Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail](#)

ITALIA

Titolo: Contratto collettivo – settore bancario

Anno: 2019

Oggetto:

Il contratto collettivo del settore bancario contiene disposizioni per regolamentare le modalità di lavoro a distanza e il diritto alla disconnessione in particolare con l'obiettivo di incentivare la conciliazione vita-lavoro e, contestualmente, al fine di determinare un impatto positivo sull'ambiente e sulla mobilità dei lavoratori. In questa prospettiva, viene previsto un limite



#GreenFin

massimo di 10 giorni di lavoro a distanza al mese, seppur con un chiaro riferimento all'orario di lavoro ufficiale per determinare il concreto diritto alla disconnessione.

Fonte: [Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali](#)

ITALIA

Titolo: Accordo sulle linee guida per il lavoro a distanza nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza

Anno: 2021

Oggetto:

Come parte dell'accordo collettivo nazionale del settore bancario in tema di smart working, sono state introdotte disposizioni per regolamentare le modalità di lavoro da remoto e il diritto alla disconnessione. Queste misure, sottoscritte da Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA E UILCA, sono finalizzate a promuovere un equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché a determinare un impatto positivo sull'ambiente e sulla mobilità dei lavoratori. Si garantisce piena flessibilità riguardo agli orari e ai luoghi di lavoro, senza limiti riguardanti i giorni di lavoro da remoto. L'accordo è di interesse poiché evidenzia lo stretto collegamento fra la transizione digitale e la transizione ecologica in un contesto evolutivo del settore nel quale è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell'utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, favorendo, nel contempo, il contenimento delle emissioni di agenti inquinanti

Fonte: [Accordo sulle linee guida per il lavoro a distanza nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza](#)

SPAGNA

Titolo: Contratto collettivo del settore bancario

Anno: 2019

Oggetto:

L'articolo 79 e seguenti del contratto collettivo nazionale del settore bancario stipulato dalle parti Asociación Española de Banca (AEB) e CC.OO.-Servicios, FeSMC-UGT e Federación de Banca de FINE, evidenzia, nella necessità della transizione digitale, l'urgenza di disciplinare questioni quali il diritto alla disconnessione, nonché il diritto alla formazione per consentire



una più facile transizione delle professioni e delle competenze sul posto di lavoro. A tal fine, si sottolinea la centralità del coinvolgimento dei lavoratori e delle parti sociali nella definizione delle relative disposizioni.

Fonte: [Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca](#)

SVEZIA

Titolo: Contratto collettivo di lavoro relativo alla retribuzione e alle condizioni generali di impiego

Anno: 2015

Oggetto:

L'accordo collettivo, sottoscritto da Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) e Finansförbundet per i membri di Finansförbundet, impiegati presso le banche affiliate a BAO, si occupa di disciplinare, fra le numerose tematiche, il lavoro da remoto, prevedendo disposizioni in merito all'ambiente di lavoro, all'orario e alle modalità di prestazione. Emerge come la transizione verde e la transizione digitale siano due processi interconnessi che stanno trasformando l'economia globale, proprio per il ruolo che le nuove tecnologie o le nuove modalità di prestazioni dell'attività lavorativa giocano nel perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, lotta al cambiamento climatico e benessere dei lavoratori.

Fonte: Collective agreement concerning salary and general terms and conditions of employment¹⁰

d. Buone pratiche di contrattazione collettiva aziendale

FRANCIA

Titolo: Obiettivi di sviluppo sostenibile – La Banque Postale

Anno: 2019

Oggetto:

L'obiettivo di questo documento, classificabile come documento programmatico della società, è definire le priorità, i meccanismi di azione e gli attori coinvolti per l'attuazione dello sviluppo sostenibile. La Banque Postale (società del Gruppo La Poste), attraverso la sua missione e le sue attività, si allinea alla roadmap nazionale e si impegna a raggiungere gli obiettivi di transizione attraverso azioni e progetti interni ed esterni, come

¹⁰ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

l'accessibilità bancaria e l'inclusione finanziaria, il finanziamento dell'edilizia sociale e la disponibilità di prodotti e servizi accessibili.

Il documento si inserisce nel quadro di impegno per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, concretizzato con la firma nel 2019 dei [Principles for Responsible Banking \(PRB\)](#) attraverso i quali la Banque Postale si impegna ad allineare la propria strategia con i quadri di riferimento internazionali e nazionali, in particolare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l'Accordo di Parigi sul clima.

Fonte: [Les objectifs de développement durable – La Banque Postale](#)

FRANCIA

Titolo: Contratto collettivo sull'interesse e la partecipazione dei lavoratori - Generali

Anno: 2020

Oggetto:

Il contratto collettivo del Gruppo Generali di luglio 2020 si propone di intervenire sul salario, rendendolo sempre più connesso agli elementi relativi alla transizione ecologica. In particolare, l'accordo promuove il calcolo dell'ammontare complessivo in relazione a criteri incentivanti lo sviluppo sostenibile e, in particolare, la riduzione e la raccolta dei rifiuti.

Fonte: Intéressement et participation¹¹

FRANCIA

Titolo: Contratto collettivo per una mobilità verde – Allianz

Anno: 2021

Oggetto:

In conformità con la legge 2019-1428 del 24 dicembre 2019 sull'orientamento della mobilità verso formati più sostenibili, l'accordo collettivo Allianz, siglato con le associazioni sindacali CFDT, SNEPSSI-CFE-CGC, orienta gli spostamenti casa-lavoro verso modalità di trasporto più sostenibili rispetto all'auto individuale. Vengono quindi previsti contributi pari a 400 euro per lavoratore, con la possibilità di cumulo con i forfait per il trasporto comune (fino a 500 euro) a sostegno di mezzi di trasporto verdi, quali biciclette con o senza motore, car-sharing, monopattini elettrici.

Fonte: [Avenant à l'accord relatif à l'accompagnement de la mobilité durable](#)

¹¹ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

FRANCIA

Titolo: Accordo per l'avvio di una sperimentazione di pacchetto di mobilità sostenibile nel 2022 – BNP Paribas

Anno: 2021

Oggetto:

Nel perseguimento delle azioni già avviate dal programma Green Company for Employees di BNP Paribas e in conformità agli impegni presi nel 2020, le parti (BNP Paribas SA, per parte datoriale e La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) e Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE-CGC) per parte sindacale) hanno costituito un gruppo di lavoro paritetico al fine di approfondire il dispositivo di pacchetto di mobilità sostenibile previsto all'articolo L.3261-3-1 del Codice del Lavoro. Con il presente accordo, le parti concordano di avviare una sperimentazione di tale dispositivo al fine di promuovere l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili come alternativa all'automobile individuale per i tragitti casa-lavoro, secondo le modalità definite di seguito.

Fonte: Accord relatif à la mise en place d'une expérimentation d'un forfait mobilité durable en 2022¹²

FRANCIA

Titolo: Accordo sull'organizzazione e la durata dell'orario di lavoro e sul lavoro da remoto – Generali

Anno: 2021

Oggetto:

Come parte dell'accordo collettivo aziendale Generali, sono stati definiti diversi elementi per la gestione del lavoro da remoto in azienda. Questi includono le condizioni di ammissibilità, ovvero la natura delle attività, situazioni specifiche, autonomia del dipendente, luogo e condizioni di esecuzione; l'organizzazione del lavoro da remoto: vengono previste diverse formule, flessibilità organizzativa, modalità di formalizzazione, periodo di adattamento e reversibilità; le attrezzature di lavoro; la partecipazione finanziaria; il supporto per situazioni specifiche; l'attenzione a tematiche quali la salute, sicurezza e qualità della vita; la disciplina del lavoro da remoto occasionale ed eccezionale. Ciò si inserisce sul tema della transizione ecologica poiché il lavoro da remoto, o telelavoro, si definisce come un'opzione efficace per ridurre l'impatto ambientale legato alla modalità di prestazione dell'attività lavorativa.

¹² L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

Fonte: Accord sur l'organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail¹³

FRANCE

Titolo: Accordo sulla gestione previsionale dell'occupazione e delle competenze e sulla promozione dello sviluppo delle carriere – Generali

Anno: 2022

Oggetto:

Come parte dell'accordo collettivo aziendale Generali, sono stati definiti da GENERALI VIE e i sindacati CFE-CGC et CFDT et UNSA diversi elementi per la gestione del lavoro da remoto a livello aziendale. Questi includono la previsione di un osservatorio delle professioni, la mappatura delle professioni, l'analisi e gestione dell'occupazione. Ancora, si sottolinea la centralità della formazione per il mantenimento del lavoro e lo sviluppo delle competenze; misure di mobilità interna ed esterna; l'attenzione alla tematica dell'equilibrio intergenerazionale anche attraverso la transizione dalla vita lavorativa alla pensione.

Fonte: Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et à la promotion des parcours professionnels¹⁴

ITALIA

Titolo: Contratto collettivo – Generali

Anno: 2021

Oggetto:

Come parte dell'accordo collettivo aziendale Generali firmato da Gruppo Generali e Coordinamenti RSA First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia, sono state definite disposizioni chiave per regolamentare le modalità di lavoro da remoto. Sebbene si consenta massima flessibilità, non è possibile lavorare completamente in remoto. Inoltre, viene previsto un rimborso forfettario di 300 euro per i costi domestici sostenuti dal lavoratore, nonché un buono pasto sulla base giornaliera. È inoltre garantito il diritto alla disconnessione, con un chiaro riferimento alle ore di lavoro ufficiali giornaliera. Perciò si conferma nuovamente lo stretto collegamento fra transizione digitale e transizione ecologica, evidenziando come il lavoro da remoto possa essere strumento a sostegno della lotta al cambiamento climatico, alla riduzione delle emissioni e ad un migliore equilibrio vita-lavoro.

¹³ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).

¹⁴ L'accordo, caricato nell'area riservata della Virtual Agorà del progetto #GreenFIN, può essere consultato su richiesta contattando il Coordinatore (FIRST-CISL).



#GreenFin

Fonte: [Contratto collettivo aziendale Generali sul lavoro a distanza](#)



BIBLIOGRAFIA

BERROU R., CIAMPOLI N., MARINI V. (2019), *Defining Green Finance: Existing Standards and Main Challenge*, in Migliorelli M., Dessertine P., *The Rise of Green Finance in Europe*, Palgrave Studies in Impact Finance, Palgrave Macmillan

BERROU R., DESSERTINE P., MIGLIORELLI M. (2019), *An Overview of Green Finance*, in Migliorelli M., Dessertine P., *The Rise of Green Finance in Europe*, Palgrave Studies in Impact Finance, Palgrave Macmillan

BREITENFELLNER A. ET AL. (2020), *Green finance – opportunities for the Austrian financial sector*, https://www.oenb.at/dam/jcr:314567c2-c4c9-4521-8153-bbb55150d159/05_FSR_40_Green_finance.pdf

CDP (2022), *Guidance for companies*, <https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies>

CIGU E. (2020), *The role of green finance. An Overview*, http://eufire.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/EUFIRE_2020.pdf

CIGU E. ET AL. (2020), *The Nexus between Financial Regulation and Green Sustainable Economy*, <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8778>

COMMISSIONE EUROPEA (2018), *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097>

COMMISSIONE EUROPEA (2019), *Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088>

COMMISSIONE EUROPEA (2021), *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo*, B, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188>

COMMISSIONE EUROPEA (2021), *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*, COM/2021/390 final, C, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF



COMMISSIONE EUROPEA (2021), *Regolamento Delegato (Ue) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa*, D, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178>

COMMISSIONE EUROPEA (2022), *Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche*, A, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&qid=1689778519154>

COMMISSIONE EUROPEA (2022), *Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche*, C, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288R(01))

COMMISSIONE EUROPEA (2023), *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, A, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI, (2022), *Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche*, B, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214>



COMMISSIONE EUROPEA, *Il dovere di diligenza - Glossario di termini tecnici*, https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/due-diligence-ready/due-diligence-explained_it

DE SPIEGELAERE S., JAGODZINSKI R., WADDINGTON J. (2022), *European Works Councils: contested and still in the making*, <https://www.etui.org/publications/european-works-councils-contested-and-still-making>

EU TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE (2018), *Spotlight on taxonomy*, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2018-12/sustainable-finance-taxonomy-spotlight_en.pdf

EU TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE (2019), *Report on EU Green Bond Standard - Financing a Sustainable European Economy*, A, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2019-06/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf

EU TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE (2019), *Taxonomy Technical Report*, B, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2019-06/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf

EU TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE (2020), *Report Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance*, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-03/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

EUR LEX, *Finanza sostenibile*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/sustainable-finance.html>

EUR LEX, *Responsabilità sociale delle imprese (RSI)*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/corporate-social-responsibility-csr.html>

EUROPEAN BANK (2020), *Document of the European Bank for Reconstruction and Development. Green Economy Transition Approach 2021-2025*, <https://www.ebrd.com/what-we-do/get.html>

EUROPEAN COMMISSION (2020), *Consultation Document - Consultation on the Renewed Sustainable Finance Strategy*, A, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-04/2020-sustainable-finance-strategy-consultation-document_en.pdf

EUROPEAN COMMISSION (2023), *Stakeholders consultation (Feedback period 05 April 2023 - 03 May 2023) Draft Delegated regulation Draft Environmental Delegated*, B, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Sustainable-investment-EU-environmental-taxonomy_en

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR FINANCIAL STABILITY (2021), *Financial Services and Capital Markets Union European Commission Report Development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and*



into banks' business strategies and investment policies, A, <https://op.europa.eu/it/home>

EUROSIF (2022), *Eurosif Report 2022 - EU sustainable Finance & SFDR: making the framework fit for purpose*, <https://www.eurosif.org/news/eurosif-report-2022/>

FALCONE P. M., SICA E. (2019), *Assessing the Opportunities and Challenges of Green Finance in Italy: An Analysis of the Biomass Production Sector*, <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/517>

GRI, *GRI Standards*, <https://www.globalreporting.org/standards/>

IFRS FOUNDATION, *Integrated Reporting Framework*, <https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/>

ILO (2022), *ILO Input Paper G20 Sustainable Finance Working Group Input Paper*, <https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2022/07/Finance-for-a-Just-Transition-and-the-Role-of-Transition-Finance-ILO.pdf>

ISO, *ISO standards*, <https://www.iso.org/standards.html>

OECD (2020), *Report Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies*, <https://www.oecd.org/env/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies-134a2dbe-en.htm>

OECD (2022), *OECD Report OECD Guidance on Transition Finance. Ensuring Credibility of Corporate Climate Transition Plans*, https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidance-on-transition-finance_7c68a1ee-en

OECD (2023), *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en

OZILI K. (2022), *Green finance research around the world: a review of literature*, in *International Journal of Green Economics*, Vol. 16, No. 1, https://mpira.ub.uni-muenchen.de/114899/1/MPRA_paper_114899.pdf

PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2019), *Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 27 Novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088>

PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2020), *Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (text with EEA relevance)*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>



PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2022), *Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464>

POPESCU A. I., DOREAN A. (2020), *The role of green finance in environmental protection. Evidence from the EU*, European Finance, Business and Regulation EUFIRE 2020, http://eufire.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/EUFIRE_2020.pdf

SASB, *SABS Standards*, <https://sasb.org/standards/download/>

UNCSD SECRETARIAT (2012), *Brief Finance for the Transition to a Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication*, RIO 2012 Issues Briefs No. 16, <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/649brief16.pdf>

UNITED NATIONS (1993), *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference, <https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/Agenda%2021.pdf>

UNITED NATIONS (1998), *Kyoto Protocol to the United Nations framework convention on climate change*, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

UNITED NATIONS (2015), *Paris Agreement*, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

UNITED NATIONS (2015), *The Sustainable Development Agenda*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

UNITED NATIONS (2021), *Glasgow Climate Pact*, <https://unfccc.int/documents/310475>

WEBER O., ELALFY A. (2019), *The Development of Green Finance by Sector*, in MIGLIORELLI M., DESSERTINE P. (eds.), *The Rise of Green Finance in Europe*, Palgrave Studies in Impact Finance, Palgrave Macmillan

